

PAOLO GABRIELE NOBILI

UNA SIGNORIA RURALE IN TRASFORMAZIONE:
CALCINATE A INIZIO XIII SECOLO

Il tema della signoria rurale, dopo le grandi sistematizzazioni tipologiche degli anni '90 del secolo scorso, a loro volta accompagnate dal parallelo dibattito sul "mutazionismo"¹, è stato recentemente ripreso da una serie di angolature differenti (prelievo signorile, lessico del dominio, rapporto con le comunità)², che hanno elaborato un armamentario

Pochi giorni dopo l'accettazione del saggio da parte della redazione dell'"Archivio Storico Lombardo" scomparve, appena quarantenne, Paolo Gabriele Nobili, uno dei giovani studiosi che hanno maggiormente contribuito negli ultimi anni agli studi sul Duecento lombardo, con particolare riferimento all'area di Bergamo. Malgrado la difficoltà di dover combinare le attività lavorative con la ricerca, dopo la conclusione del dottorato presso l'Università degli Studi di Milano continuò le indagini sulle fonti archivistiche bergamasche, analizzandone la ricchissima documentazione inedita, con una notevole sensibilità per i suggerimenti posti dai documenti e con una continua attenzione al confronto con la storiografia.

Ringrazio i proff. Sandro Carocci e Patrizia Mainoni per la lettura critica del testo e l'Archivio Storico Diocesano di Bergamo che ha voluto conferirmi la borsa "Mons. Pesenti" per la sua realizzazione.

¹ Ci si riferisce ai fondamentali volumi collettivi co-curati negli anni '90 del secolo scorso da C. VIOLANTE, *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. Dilcher - C. Violante, Bologna 1996; *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spicciati - C. Violante, 2 voll., Pisa 1997-1998, che fanno seguito alle precedenti riflessioni e sistematizzazioni. Sul "mutazionismo" qui si ricordano solo le messe a punto di D. BARTHÉLEMY, *Il mito signorile degli storici francesi*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale* cit., pp. 59-81; S. CAROCCI, *Signoria rurale e mutazione feudale: una discussione*, "Storica", III, 8 (1997), pp. 49-91.

² Sul prelievo signorile il riferimento d'obbligo è costituito dai due volumi che

concettuale applicato all'interpretazione di alcuni casi, non moltissimi in verità³.

Più che alla luce di una o più di queste prospettive, in questa sede si intende rileggere il *dossier* archivistico della signoria su una località della pianura bergamasca, Calcinate, puntando l'attenzione verso un tema del tutto "politico", il rimodellamento del potere locale (rinnovamento di struttura, di interrelazioni coi dominati, persino terminologico) da parte dei *domini*, i canonici di San Vincenzo, a seguito di quella definibile come la "seconda fase" dell'organizzazione della città di Bergamo sui *loci* del "suo" contado⁴.

costituiscono l'opera di M. BOURIN - P. MARTINEZ SOPENA (a cura di), *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI^e-XIV^e siècles)*, I: *Réalités et représentations paysannes*, II: *Les mots, les temps, les lieux*, Paris 2004 e 2007. Al "lessico" della signoria, a parte accenni ai contributi nei volumi a cura di Violante sopra menzionati, ha prestato particolare attenzione Sandro Carocci, di cui, in relazione alla redditività della signoria, *Le lexique du prélèvement seigneurial: note sur les sources italiennes*, in *Les mots, les temps, les lieux* cit., pp. 137-157 e in prospettiva di storia comparativa: ID., *I signori: il dibattito concettuale*, in *Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media*, XXVIII Semaña de Estudios Medievales (Estella, 16-20 julio 2001), Pamplona 2002, pp. 147-181 e ID., *Signori e signorie*, in *Storia d'Europa e Mediterraneo*, VIII: *Il Medioevo (secoli V-XV). Popoli, poteri, dinamiche*, Roma 2006, pp. 409-448; sulle relazioni con le comunità locali imprescindibili ovviamente i lavori di CH. WICKHAM, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma 1995; ID., *La montagna e la città. Gli Appennini toscani nell'alto medioevo*, Torino 1997.

³ L. PROVERO, *Comunità contadine e prelievo signorile nel Piemonte meridionale (secoli XII - inizio XIII)*, in *Réalités et représentations paysannes* cit., pp. 551-579, e si veda anche ID., *Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215*, "Bollettino storico-bibliografico subalpino", 105 (2007), pp. 281-391. Anche se per un periodo successivo, F. CENGARLE, *La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari (1444): linguaggi politici a confronto, in Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle - G. Chittolini - G.M. Varanini, Firenze 2005, pp. 105-126.

⁴ Sugli sviluppi amministrativi del comune di Bergamo nel primo XIII secolo si veda F. MENANT, *Bergamo comunale. Società, istituzioni, economia*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni: il comune e la signoria*, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999, pp. 15-182, pp. 31-32, e C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo: dal comune alla signoria*, Milano 1984, pp. 264 ss. In particolare per il processo di *adequatio* del contado orobico: A. MAZZI, *I confini dei comuni del contado. Materiale per un atlante storico del Bergamasco*, "Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo", 16 (1922), pp. 1-50, pp. 4-10; STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni* cit., p. 265, nota 56; P.G. NOBILI, *Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di vicinanzia e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel secondo terzo del Duecento*, "Quaderni di Archivio bergamasco", 3 (2009), pp. 25-60 (redistribuito da www.retimedievali.it).

La documentazione calcinate, come spesso accade relativamente "tarda" rispetto agli inizi della signoria (riguardando in particolare il primo quarto del XIII secolo rispetto a un'instaurazione del dominio che, formalmente, data al terzo decennio dell'XI secolo)⁵, si colloca su un crinale temporale dalla grande importanza, intersecandosi con le questioni della generale riorganizzazione della gestione fondiaria da parte dei proprietari bergamaschi, della sistemazione amministrativa del distretto compiuta dalla città e, non ultimo, dell'emersione di strutture stabili della comunità locale (presenza di un ente "comune rurale", nomina di rappresentanti con incarichi annuali, istituzione di addetti ai compiti di sorveglianza e polizia locale etc.).

Il *dossier* si caratterizza poi per una relativa densità e per l'eterogeneità degli argomenti trattati: in un pugno di anni, tra il 1215 e gli anni Venti del Duecento si susseguono gli atti della controversia con la comunità di Calcinate (1213-1220), che comprendono le testimonianze sull'esercizio di diritti (giurisdizionali, fiscali, di polizia) del Capitolo, l'emissione delle "carte di franchigia" collettive (1220-1221 e 1241), e la stipula dei contratti di riaffitto degli appezzamenti di terra ai coltivatori (1220-1222). Il blocco di documenti consente innanzitutto di andare indietro nel tempo, almeno per due o tre decenni, a illuminare il concreto funzionamento della signoria di Calcinate, poi di cogliere il momento della crisi e del contrasto con la comunità locale e, in contropunto, col primeggiante comune cittadino e, infine, di esaminare il riassetto dei signori su posizioni di preminenza, in un quadro che appare complessivamente mutato da ogni punto di vista, politico e istituzionale, economico e sociale, rispetto ai due secoli di esercizio del potere precedenti.

L'instaurazione della signoria su terra e uomini di Calcinate

La signoria del Capitolo di San Vincenzo su Calcinate e area circostante⁶ si costruisce grazie a grandi acquisizioni di fondi e di diritti di decima

⁵ Si cita qui solo P. CAMMAROSANO, *Cronologia della signoria rurale e cronologia delle istituzioni comunali cittadine in Italia: una nota*, in *La signoria rurale* cit., pp. 11-17, pp. 14-15, per cui i diritti fiscali e di giustizia della signoria "vengono in luce, come in tanti abbiamo sottolineato, non nei semplici trasferimenti di beni, ma nelle situazioni di conflitto", che "dilagano" in tutta l'Italia del nord, "con una sincronia che colpisce, solo a partire dal 1170 circa".

⁶ Calcinate è località di pianura a circa 15 km a sud-est di Bergamo e il suo territorio è posto tra i fiumi Serio e Cherio. Nel castello, già testimoniato dal IX secolo, è presente la cappella dei Santi Maria, Vittore e Querico, mentre alla

nella zona – da parte di singoli chierici e canonici, del vescovo e infine del Capitolo –, tra il x e il xi secolo⁷. La “preistoria” della sua formazione, prima

stessa epoca risale la chiesa di Santo Stefano presso Gerate/Zerate, località poi amministrativamente inglobata, come da A. MAZZI, *Corografia bergomense nei secoli VIII, IX e X*, Bergamo 1880, voci *Calcinatè* e *Gerate*. L'abbondanza di acqua e la risistemazione idrica, ben testimoniata tra XII e inizio XIII secolo, hanno consentito di mettere a cultura la sua vasta *campania* (area incolta), su cui F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen Age. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Roma 1993, pp. 195-196. Su San Vincenzo e Sant'Alessandro, le due cattedrali di Bergamo con relativi Capitoli, e sulla cosiddetta *lis de matricitate*, si veda qui soltanto G. VALSECCHI, “*Interrogatus... respondit*”. *Storia di un processo del XII secolo*, Bergamo 1989; A. ZONCA, “*Est una matrix ecclesia*”. *A proposito di due recenti studi sulla Chiesa di Bergamo nel Medioevo*, “Archivio Storico Bergamasco”, 10, nn. 1-2, (1990), pp. 261-284; D. GALLI, *Lanfranco di Bergamo: un vescovo tra due capitoli (1187-1211)*, in *Il difficile mestiere di vescovo*, Verona 2000, pp. 111-130. In generale, sul mondo canonico è esauriente la rassegna di C. ANDENNA, *Studi recenti sui canonici regolari*, in *Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medioevale alle soglie del terzo millennio*, Milano 2001, pp. 101-129, mentre sulle signorie ecclesiastiche ID., *La signoria ecclesiastica nell'Italia settentrionale*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Milano 1995, pp. 111-150. Sulle proprietà degli enti religiosi cittadini nelle campagne si veda il recente P. GUGLIELMOTTI, *Beni rurali di enti religiosi urbani e beni urbani di enti rurali. Città e campagna nei secoli altomedievali*, Spoleto 2009, pp. 815-839 e P. CAMMAROSANO, *Il ruolo della proprietà ecclesiastica nella vita economica e sociale del medioevo europeo*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Pistoia 1999, pp. 1-17.

⁷ Il complesso fondiario di Calcinatè venne ceduto ai canonici di San Vincenzo nel 996 (G. RONCHETTI, *Memorie storiche della città e chiesa di Bergamo*, rist. anast. Bologna 1976, ripr. facs. dell'ed. Bergamo 1805-1839, 7 voll., I, p. 268) tramite il perduto testamento del vescovo di Bergamo Azzone, come da M. LUPI, *Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis*, 2 voll., Bergamo 1784-1799, col. 403 del 6 febbraio 996 e ricordato dal diploma di Corrado II del 1026, *Die Urkunden Konrads II. (Konrad II. Diplomata)*, a cura di H. Bresslau - H. Wibel - A. Hessel, Hannover 1909, n. 61 p. 73 del 1026 (la cessione riguarda “de omnibus territoriis rebus et fundis [...] nominative de oppido Calcinatè cum capella infra castrum fondata et cum omni pertinentia sua intrinsecus et forinsecus”). La vendita ad Ardemanno in *I placiti del “Regnum Italiae”*, a cura di C. Manaresi, II, parte I, 962-1002, Roma 1957, n. 221 p. 310 dell'8 maggio 995. L'acquisto era stato fatto da un certo Anselmo del fu Rangerio che a sua volta aveva acquisito il complesso una ventina di anni prima, come da *Le pergamene degli archivi di Bergamo: aa. 740-1100*, a cura di M. Cortesi, Bergamo 2001, n. 129 p. 207 del 14 febbraio 973; n. 168 p. 274 del 1-8 maggio 995. Ma acquisizioni di terreni a Calcinatè anche in n. 161 p. 264 del 25-31 marzo 991 (il vescovo Azzone ottiene 6 arativi *in vico et fundo Calcinatè*), n. 177 p. 290 dell'aprile 997 (Lamperto suddiacono

del testamento del vescovo Azzone, comprende una serie di acquisizioni di cui fa parte la vendita al diacono Ardemanno, dell'ordine episcopale di Bergamo, di un complesso compatto a Calcinatè comprendente il castello con la cappella, mura, torri, fossato (“castro ipso cum iam dicta capella seu turibus et muro cum area ubi estad seu fosato”) e 99 iugeri di terreni tra sedimi, arativi, viti, campi e prati, acquisizioni proseguite poi nel secolo successivo⁸. La signoria si consolida grazie a ben mirati diplomi imperiali: alla concessione di possedimenti e immunità da parte di Corrado II nel 1026, si aggiunge nel 1091 l'attribuzione, per volontà di Enrico IV, della giurisdizione sull'intero territorio di Calcinatè, comprendente anche altri *loci*, in particolare quelli di Sussiatto e di Balbiago, tanto sui *famuli* dei canonici quanto sugli *homines liberi*, ossia sugli arimanni di queste due località adiacenti⁹. Il conferimento *de districto et honore* è esplicitamente esteso al centro fortificato (il preesistente “castrum in loco et fundo Calcinatè”, “castrum cum turibus et muro seu fosato circumdato cum capella”) e viene accordato nel 1026 quale “oppidum de Calcinatè cum capella infra castrum fundata” (cessione poi confermata nel 1091¹⁰), alla attigua località abitata e al territorio circostante (“tam infra castrum quanque et foris”).

di San Vincenzo, terreni a Calcinatè e Sosiago), n. 178 p. 292 dell'agosto 997 (lo stesso suddiacono Lamperto ottiene immobili a Calcinatè e Sosiago).

⁸ Si ricordano qui le acquisizioni di terreni e decime nell'area in LUPI, *Codex diplomaticus* cit., col. 993 del 1135 (San Vincenzo acquisisce tutte le decime *in loco sive curte de Calcinatè* tenute dal presbiter Giovanni di Santa Eufemia e dai chierici Ottone Matthei e Lanfranco Suardi), col. 1129 del 1154 (acquisto delle decime *in loco et territorio de Calcinatè* detenute da un certo Cremonense Bancaniolo di Bergamo) e il cosiddetto “atto d'irrigazione di Calcinatè” in col. 1090 del 1148 che riafferma il monopolio (sei giorni su sette) da parte dei canonici del canale dal Serio a Calcinatè, su cui analisi in MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 117.

⁹ *Die Urkunden Konrads II.* cit., n. 61 p. 73 del 1026, *I placiti del “Regnum Italiae”* cit., n. 470 p. 404 del giugno 1091 che riprende e sviluppa per il contesto di Calcinatè il banno regio a favore delle proprietà di San Vincenzo ottenute col placito n. 467 p. 398 del gennaio 1088. Cfr. MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 150 e per la ridefinizione dell'habitat nell'area con la sparizione delle località minori a favore del *locus* incastellato di Calcinatè (“un gros bourg entouré d'un semis de fermes très espacées”), ID., *Campagnes lombardes* cit., pp. 117-118 con rimandi alla bibliografia precedente (Angelo Mazzi, Sergio Del Bello).

¹⁰ *Le pergamene degli archivi* cit., doc. n. 129 p. 207 del 14 febbraio 973 e n. 168 p. 274 del 1-8 maggio 995; *Die Urkunden Konrads II.* cit., n. 61 p. 73 del 1026, *I placiti del “Regnum Italiae”* cit., n. 470 p. 404 del giugno 1091. Si tratta di una delle non frequenti concessioni da parte imperiale del *castrum* e con tutta evidenza delle connesse prerogative militari e di difesa; sull'argomento si rimanda alle sintesi di C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni* cit., pp. 6-56, pp. 13 ss.

Il "privilegio" di Enrico comprende esplicitamente *omnes habitantes* di questi luoghi, come conferma l'approvazione di possedimenti e giurisdizioni da parte di Federico I a Roncaglia nel 1158¹¹ ("Calcynathe cum omnibus pertinentiis suis, cum capella infra castrum et eiusdem loci arimannis"), seguita a una precedente (1143) sentenza di tribunale consolare (della città di Cremona, però) in una causa tra l'arcidiacono di San Vincenzo e certi Divura e Bosone Capra di Calcinate. Riconoscendo il *districtus* sulla curia della chiesa, i consoli cremonesi affermano di basarsi sui privilegi imperiali sopra ricordati ("visis [...] auctoritate privilegiorum imperatorum") e sulle testimonianze prodotte dai canonici, che raccontano di aver osservato in prima persona come Bosone su ordine specifico, *per districto*, desse *guadia* nelle mani del gastaldo del Capitolo e a lui pagasse i bandi¹². Si tratta di una conferma dell'esercizio di quel complesso di poteri, qui attribuiti in via diretta tramite i diplomi, che caratterizzano a Calcinatè il *dominatus loci*, ossia l'istituto in cui "il *dominus* vantava sugli abitanti l'*honor*, la *iurisdictio*, la *districtio* e in fine, appunto, in moltissimi casi, i diritto di *castellantia*"¹³.

È tuttavia grazie ai fogli delle due testimonianze redatte per conto del Capitolo nel 1219-1220¹⁴ che si può scorgere da distanza molto ravvicinata come venissero esercitate le prerogative dei canonici su Calcinatè. Questi documenti sono stati confezionati per dimostrare i diritti signorili di San Vincenzo *in loco*, quale risposta agli atti d'emancipazione disposti dalla comunità rurale, di cui simbolo, e *casus belli*, è l'elezione unilaterale di un podestà rurale, un personaggio di famiglia cittadina eminente. L'istituzione di un rettore, a imitazione di quello cittadino, era pratica saltuariamente già adottata nella comunità di Calcinatè¹⁵, ma con l'inter-

¹¹ *Die Urkunden Friedrichs I. (Friderici I. Diplomata)*, a cura di H. Appelt, Hannover 1975-1990, I, 1152-1158, n. 232 p. 21 del 23 novembre 1158.

¹² LUPI, *Codex diplomaticus* cit., col. 1042 del 1143.

¹³ R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, Presentazione di C. Violante, Milano 1992 [prima ed. 1957], p. 19.

¹⁴ Archivio Capitolare presso Archivio Storico Diocesano di Bergamo (da qui ACB) segnatura 655 del 1219, f. 12 (l'atto, incompleto, consta di 16 fogli numerati sul dorso a matita), "de tempore de mense decembre tunc currente millesimo ducentesimo decimo octavo indictione sexta" poi si parla di gennaio. Si aggiungono poi le due pergamene (un foglio ciascuna) in ACB 419 (1220) e ACB 4186 (1220). Sulla questione del podestà ragiona STORTI STORCHI in *Diritto e istituzioni* cit., pp. 253 e 255 e MENANT in *Campagnes lombardes* cit., p. 521.

¹⁵ ACB 4186 del 1220 un canonico Martino *de Roxiate* ricorda Bertramo *de Tercio*, podestà a Calcinatè nominato "de consensu capituli suprascripte ecclesie", e il giuramento effettuato dai calcinatesi "ut ipsum dominum Bertramum onorarent et serviverent et staterent preceptis eius".



mediazione dei canonici che si riservavano l'ultima, decisiva, parola nella nomina¹⁶. La rottura della prassi si ritrova pertanto nella scelta, avvenuta tra 1216 e 1219¹⁷, di Villano dei Colleoni a podestà di Calcinatè, compiutasi alla presenza di una cinquantina di *vicini* e per iniziativa di tre consoli locali, questi ultimi resisi con ciò invisibili al Capitolo che ne richiederà la destituzione¹⁸. L'atto è eversivo, come è subito percepito dai protagonisti

¹⁶ ACB 419 del 1220: "Et post modum ipsam ellectionem seu nominationem canonici ipsius ecclesie dant et assignant per manum ipsum potestatem ipsius hominibus de Culcinatè".

¹⁷ Tutta la letteratura (B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo 1959, p. 13, STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni* cit., p. 254, MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 519) dà rilievo alla lettura di RONCHETTI, *Memorie storiche* cit., II, pp. 188-189, di una testimonianza del 1220 che riporta come "in quest'anno 1213 i canonici di S. Vincenzo erano fortemente adirati contro gli abitanti di Calcinatè loro vassalli, perché in certa pubblica carta avevano inserita questa espressione: *salvando honorem Communis Pergami*, in vece di apporvi *salvando honorem dominorum de S. Vincentio*", e che da tale questione, certo fondamentale (l'"espressione *salvando honorem*" è interpretata quale "affermazione di un vincolo di soggezione e rispetto", STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni* cit., p. 255), nasca effettivamente il contrasto. Tuttavia, le intenzioni di prova dei testimoni prodotti dai canonici riguardano, come si vedrà, questioni più articolate: l'esercizio da parte del Capitolo di numerosa potestà di diritto pubblico (giudiziarie, poliziesche, fiscali), la facoltà per i calcinatesi di riunirsi in concione, l'autonomia nell'elezione di propri rappresentanti (i consoli, il podestà) e figure addette alla sorveglianza come i campari, e certamente anche i rapporti con il comune di Bergamo e l'inserimento a tutti gli effetti del comune di Calcinatè nel suo *districtus*. Per quanto riguarda la datazione, si consideri che in ACB 4186 (1220) un testimone autorevole, il canonico Martino *de Roxiate*, dichiara che dopo il podestà Bertramo de Tercio, attivo nella carica nel 1215 (ACB 4462 del 20 ottobre 1215), non ci fu alcuna elezione di podestà fino a quella (contestata) di Villano Colleoni: "post datum ipsum dominum Bertramum quod potestas suprascripti loci de Calcinatè ut predixi per suprascriptos prelatos non (modo) fuit postea potestas in suprascripto loco de Calcinatè usque ad hoc tempus domini Villani Collionum".

¹⁸ Si tratta di Platto Gracioli, Pietro Domingoni e Pietro *de Goyta*; i sindaci del Capitolo chiedono alle autorità cittadine che venga loro impedito di "exercere officium consularis loci et teratorii et hominum de Culcinatè", ACB 4451 (1220). La rivendicazione dell'autonomia nell'elezione dei propri ufficiali spesso costituisce il *casus belli* nelle vertenze tra *domini* e distrettuali: ad esempio, per il Milanese si veda P. GRILLO, *Milano in età comunale* (1183-1276). *Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001, p. 606 (comune di Torrevecchia e *domini* Bascapè, 1181 e 1258), p. 614 (comune di Uboldo e *domini* Crivelli, 1208), p. 624 (comune di Cologno Monzese e monastero di Sant'Ambrogio, 1259) e C.D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974, pp. 118-119 (comune di Arosio e Monastero Maggiore di Milano, 1235); E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della*

(signori e comunità) poiché d'un colpo abroga prerogative e diritti dei canonici sulla loro *curia de Calcinate*¹⁹, e costringe a trovare nuovi punti di equilibrio nei rapporti tra le due entità.

La vertenza sulla legittimità delle prerogative signorili, portata davanti ai magistrati di Bergamo, si concluderà in maniera extragiudiziale con un accordo tra le parti che, come si vedrà, travalicherà di molto la mera questione della scelta del podestà. Essa costituisce tuttavia l'occasione per annoverare alcuni episodi realmente accaduti (e particolarmente significativi) del dominio, riconducibili all'esperienza e alla memoria dei testimoni²⁰, che risalgono a non prima dell'inizio del XIII secolo. Soprattutto vivo è il ricordo degli avvenimenti per la materia in cui è più incisiva l'azione signorile, la giustizia e l'uso della forza, gli unici conoscibili, peraltro, se nulla appariva di scritto e l'oralità – nei giuramenti, nel conferimento delle garanzie, nell'emanazione dei precetti –, la faceva da padrone²¹.

La signoria in atto: l'esercizio della giurisdizione

La prassi giudiziaria dei *domini* è attestata dal ricordo generico di un'intensa attività in proposito²², e da quattro casi specifici (e altri un po' meno

proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Bologna 1982, pp. 55-102 (signoria su Arosio, Bigoncio, Cogliate, Romanò, Guiano, Pozzolo, Brenna e Cremona). Per la Bergamasca caso molto simile, anche nella cronologia, è quello del comune di Castione, signoria del vescovo, che nel 1219 venne ammonito e poi multato per l'elezione autonoma di console o rettore, come da A. POLONI, *Castione della Presolana nel Medioevo. Economia e società nella montagna bergamasca dal XII al XVI secolo*, Castione della Presolana 2011, pp. 47-49.

¹⁹ Si produce pertanto un grave danno al Capitolo, ACB 4451 del 1220: "ne predicte ecclesie omnes suprascripti et infrascripti vim inferant seu molestiam faciendū habendo et tolendo gerendo et sequendo predicta vel aliquod predictarum".

²⁰ Su questo tipo di fonte si rimanda alle considerazioni in A. ESCH, *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano", 105 (2003), pp. 249-265; L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen Age*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 75-88.

²¹ Già Menant nota come nel processo del 1219 testimoni (e parti, si può aggiungere) non si richiamano affatto ai diplomi imperiali di concessioni di immunità e diritti giurisdizionali di uno-due secoli prima, ma si soffermano soltanto sul valore e sull'origine consuetudinaria delle prerogative dei canonici, in MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 397, nota 8.

²² ACB 655 del 1219, f. 5: "quod sciat quod multe querele post fuissent esse facte et multe guadie potuissent esse date sub ipso domino Arderico Advocato".

determinati), tutti che risalgono ai primi anni del Duecento e che riguardano contrasti tra abitanti di Calcinate²³. Secondo le parole di un console del posto (di nomina signorile), Giovanni Ferlende, il meccanismo si svolgeva secondo usi propri, l'*husancia* e la *consuetudo* di Calcinate²⁴, veniva iniziato tramite *querele* portate senza impiegare atti scritti, e aveva un'efficacia cogente nei confronti dei soccombenti²⁵. I placiti erano condotti all'interno del castello di Calcinate, dopo un breve periodo (da quindici giorni a sei mesi) dall'esposizione della denuncia, avvenuta all'esterno del medesimo *castrum*²⁶ e alla presenza del gastaldo del Capitolo, che viene così subito investito della controversia.

La competenza giurisdizionale è integrale, dal conflitto sui beni reali²⁷ alla materia successoria, dall'adulterio (o stupro) all'omicidio, e il giudizio spetta quasi sempre ad un canonico soltanto, investito del titolo di *mestralis*²⁸. Fa eccezione il caso di sangue, in cui l'arcidiacono giudicante è attorniato da una serie di notabili (una *societas*, come si esprime il testimone), alcuni canonici tra cui i *domini* Anselmo Maliavaze dei Rivola in veste di giudice ("qui tunc erat per iudicem"), Martino *de Roxiate*, l'arcipresbitero di San Vincenzo, e suo fratello, il notaio *Casettus*. In tutti i casi la sottomissione al giudizio signorile comporta per l'accusato l'obbligo di prestare garanzia di risarcire la parte lesa, o comunque di sanare le violazioni, rimettendosi al giudizio dei *domini*. Ciò avviene secondo una formula rituale (sempre la stessa, "husancia est ad Culcinate dare guadium de defendere vel de emendare"), pronunciata *cum uno ligno* verso il gastaldo o il *mestralis* del Capitolo e di regola seguita dalla nomina di un apposito fideiussore²⁹.

²³ Le testimonianze sui quattro placiti si trovano rispettivamente in ACB 655 del 1219, ff. 1-2 (conflitto su terra), 2-3 (successione di beni), 4 (stupro), 5 (omicidio).

²⁴ La garanzia viene data "sicut consuetudo est" (ACB 655 del 1219, f. 5), a Calcinate c'è un modo specifico di dare garanzia "husancia est ad Culcinate dare guadium de defendere vel de emendare".

²⁵ ACB 655 del 1219, f. 3: "si ipse Teutus fecit illam querelam per libellum respondit non quia tali res erat illa que non hutebatur ad Culcinate fieri tunc querele per libellum".

²⁶ Che avveniva in luoghi pubblici, ma all'esterno del castello, "ante pontem castrum de Culcinate extra ipsum castrum", "in spoldo castrum de Culcinate", "ante domum Sancti Vincentii que est in spoldo castrum de Culcinate", "in spoldo castrum ante domum canonicorum que est in ipso castrum".

²⁷ Il primo placito, ACB 655 del 1219, ff. 1-2, riguarda "de quadam petie terre ortive".

²⁸ Rispettivamente i *domini* Martino *de Roxiate*, Beltramo de Foro, Arderico Advocato.

²⁹ Si tratta di un'usanza diffusa nell'ambito bergamasco. Per un confronto (sep-

I placiti sono portati a sentenza dai canonici (la testimonianza afferma che “canonici pergamentis ecclesie dant sentencias inter homines de Culcinate de illis placitis”): così per esempio a un certo Teuto *de Golycis* da Calcinate vengono assegnati in giudizio i beni fondiari ereditati da sua moglie, deceduta, e occupati dai fratelli di questa, Giovanni e Crolla di Lanfranco Scanabisse. Lo stesso testimone, un console rurale, assieme a due compaesani avrebbe avuto il compito di *designare* e *terminare* la parte di terra spettante all'appellante³⁰. In altro placito un certo Alberto *de Montenario*, accusato da tale Pietro *de Ceruta* o Pietro *de Culcinate* di approfittare della moglie *Parca* (“uxore predicti Petri de Ceruta qui eam noverat carnaliter”), si discolpa tramite quattro giuramenti, *sacramenta*, suo, del fratello e di due compaesani. Nelle cause la garanzia, come detto, viene prestata *cum ligno*, rispondendo al *preceptum* del gastaldo e pronunciando la consueta “formula di Calcinate”, mentre i giuramenti sono effettuati alla presenza del gastaldo o del canonico amministratore (*mestralis*) sopra una *cartulam* che questo tiene in mano (“super unam cartulam quam habebat in manu gastaldus scilicet Lanfranci Bertolottus”): Verro *de Culcinate* giura davanti la casa dei canonici (ma il teste afferma a “ex qua causa iurasset ipse Verrus tunc nescit”), Lanfranco Raulo *de Culcinate* giura nello stesso posto in merito al “pacto seu conveniencia de sariola”, e così in altra occasione *pro facto seriole* giura un certo Bicocco *de Culcinate*³¹.

Un'indiscutibile efficacia

Questa giustizia signorile era dotata di una sua efficacia, talvolta brusca ed estremamente diretta³². Al calcinatese Alberto *de Montenario*, che si rifiuta di prestare le usuali garanzie *de defendere vel de emendare* – il testimone dichiara “Albertus tunc dixit ipsi domino Arderico non do vobis guadium quia guadium vobis dare non debeo” –, viene comminata una multa di

pur di un'autorità ben più osteggiata) si veda A. POLONI, *Storie di famiglia. I da Fino tra Bergamo e la montagna dal XII al XVI secolo*, Songavazzo 2010, pp. 34-36.

³⁰ Si tratta del placito descritto in ACB 655 del 1219 ai ff. 2-3.

³¹ I tre esempi sono in ACB 655 del 1219, f. 9. Per un confronto sulla pratica di dare *guadium* e di riconoscere la propria qualità di *districtabiles* anche a Monguzzo, nella Martesana, sottoposto all'autorità del Capitolo di San Giovanni di Monza, cfr. GRILLO, *Milano in età comunale* cit., p. 608.

³² Sul carattere *expeditif, souvent brutal e sommaire* della giustizia signorile, con esempi tratti dalla documentazione di Calcinate, si veda MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 430-438 [*Les tribunaux seigneuriaux et leur procédure*], p. 431.

60 soldi, sequestrata un'*archa* e appesa al collo mentre è trattenuto nel castello del Capitolo³³. Un altro episodio: su ordine diretto di Martino *de Roxiate*, canonico di San Vincenzo e presente sul posto a cavallo³⁴, viene fatta demolire da estranei³⁵ l'abitazione sita *ubi dicitur ultra Zerra* di un certo Venture *Caschene*, a causa di un omicidio commesso dal figlio³⁶.

Chi non presta garanzia per accuse *de maleficio* viene fermato e rinchiuso presso la *domo magna* che i canonici detengono nel castello di Calcinate³⁷, nel solaio ma anche nel locale inferiore³⁸, con la porta serrata a chiave dal gastaldo del Capitolo³⁹. Le azioni di cattura – quelle documentate sono tre⁴⁰ – avvengono all'aperto o nelle abitazioni (*dominus* Obertus *Bedischus* e il fratello canonico Teuto si recano a cavallo *in Balbiago in Cantone* per

³³ ACB 655 del 1219, f. 4, “Et vidit ipse testis quod in castello de Culcinate erat archa quondam que dicebatur ibi tunc ablata seu accepta ipsi Alberto esse propter quod non dederat suprascriptam guadium [...] Et eam archam vidit ipse testis in collo ipsi Alberto de Montenario sed quis fecisset ipsam archam accipere ipsum Albertum in collo nescit”.

³⁴ ACB 655 del 1219, f. 7: “dominum Martinum de Roxiate quia ibi non stetit sed dedit de speronibus cavalle”.

³⁵ *Ibid.*: “illos qui erant super ipsam domum accipebant zosum coppas de ipsa domo et proiciebant ipsam domum in terra”.

³⁶ *Ibid.*: “vidit ipsi Bertramo capud scrapatum ita quod vidit ei zerevellam et dicebatur quod filius Someze dederat ipsi Bertramo in capite”.

³⁷ ACB 655 del 1219, ff. 8-9: “scit si querela est de maleficio et reus de qua fuit querela illius maleficii et dat fideiussorem de defendere vel de emendare vel non iurat de defendere vel de emendare quod canonici detinerunt eum ante se et ponunt quandoque in domo magna canonicorum quam ipsi habent in castello de Culcinate”.

³⁸ ACB 655 del 1219, f. 9: “Galiciolus tunc fuit positus in suprascripta domo canonicorum de subtra a solaro ipsius domus et Redulfinus et Zambonus fuerunt tunc positi in solaro ipsius domus”.

³⁹ *Ibid.*: “gastaldus suprascriptus clausit hostium illud ipsius domus cum clavi”. Si segue qui l'interpretazione di Menant di questa procedura di detenzione come “mezzo di pressione” per il pagamento di ammende (o la concessione di garanzie), in MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 443, secondo una modalità che sarà ripresa in un breve volgere di anni dal comune cittadino per i cattivi pagatori di prestiti privati, su cui P.G. NOBILI, *Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento*, Bergamo 2011, pp. 140-144.

⁴⁰ In ACB 655 del 1219, f. 9: si tratta di “Galiciolum Renegani cui dicebatur Barbaschus et Rudulfum filium condam Iohannis de Lamoia de Culcinate et Zambonum de Viralibus cui et dicitur Butazolus” a causa delle ferite che i tre “captos inter se fecisse”; f. 10, viene arrestato un certo Guglielmo *Butaturem*; f. 10, è catturato Martino *de Morario* a causa di non meglio specificati *facta* avvenuti tra lui e il canonico Pietro *de Gorgolaco*.

capere un certo Martino de Morario, in casa con moglie e figli), in armi – il *dominus* Alberico dei Rivola si presenta a cavallo e con lancia (“erat supra unum dexterium et [...] habebat unam lanceam in manu”) –, con l’intervento di minacce⁴¹, eventualmente legando l’arrestato (“dicentem dominum Albericum [...] liga hunc hominem”)⁴². Gli imprigionamenti nel *castrum*, invece, si svolgono alla presenza del gastaldo, di fedeli dei canonici e di *plures homines* del posto, e sono pubblicamente annunciati, “per terra de Calcinate”⁴³. Talvolta la descrizione delle azioni di cattura si sofferma su particolari imprevisi: condotto nel solaio della *domo magna* nel castello, Martino *de Morario* trova una delle due porte aperte⁴⁴, e il testimone lo vede letteralmente darsela a gambe per il grande appezzamento, la *bretha*, di proprietà dei canonici⁴⁵.

Signoria e comunità

Avvenimenti eccezionali sono i placiti, la cattura di criminali e di rivoltosi. Mentre un tema più aderente alla realtà quotidiana dei calcinatesi è quello degli usi agrari. In tale materia, tra i signori e i loro rappresentanti (gastaldo, *mestralis*, propri *milites* e *amici*) da un lato e i singoli uomini del luogo dall’altro, si inframmezza un’organizzazione collettiva, definita prima la *comunali vicinancia de Culcinate*, poi senz’altro il *comune de Calcinate*, composto non più da indeterminati *homines* ma dai *vicini* di Calcinate⁴⁶.

⁴¹ ACB 655 del 1219, f. 9: “eis dixerunt vos non ibitis plus in antea et non tornabit sed stabitis nobischum”.

⁴² ACB 655 del 1219, f. 10.

⁴³ *Ibid.*: “sonabat per terram de Culcinate quod dominus Obertus Bedischus ipsum Martinum de Morario ceperat”.

⁴⁴ *Ibid.*: “de supra habet illa domus duo hostia unum quorum erat clausum et alium erat apertum”.

⁴⁵ ACB 655 del 1219, f. 19: “vidit ipse testis curribat ad domum suam ante quam ipse fuisset ad ipsam suam domum eundem Martinum de Morario extra ipsam domum in terram fugientem ultra seytatam unam longe ab ipsa domo canonicorum susum per bretham canonicorum Sancti Vincentii”.

⁴⁶ ACB 655 del 1219, f. 6, la *comunali vicinancia* viene ricordata esistente tra dieci e quattro anni prima dell’interrogatorio del 1220, nel f. 1 si rammenta la designazione dei consoli l’anno precedente. Una *vicinancia* organizzata con propri *degani* e in rapporto con i *domini* del Capitolo a Calcinate è comunque attestata da metà XII secolo, come da LUPI, *Codex diplomaticus* cit., col. 1089 del 1 novembre 1148. Interessante notare che il testimone, ricordando la decisione di procedere alla costruzione di un edificio per la misurazione dei grani (appaltato a uno del posto), avvenuto a

I *degani* – e poi i consoli – di Calcinate stabiliscono le imprese collegiali dei calcinatesi, come la costruzione di un edificio per la pesatura dei grani nella piazza antistante al castello, e legiferano, in concordia coi signori del Capitolo, in merito alle *convenientie*. Vi troviamo l’impiego dei canali artificiali (la *convenientia de seriola*)⁴⁷, l’uso dei possedimenti collettivi, boschi, prati e pascoli (con la *convenientia de buscho*⁴⁸ e la *convenientia de blavis et de pratis*⁴⁹), la tutela del bestiame dalle epidemie (la cosiddetta *convenientia de malo bove*⁵⁰). In particolare, il processo di statuizione avviene periodicamente (*omni anno*), nella piazza di Calcinate davanti al ponte del *castrum*, da parte dei consoli agenti *pro comuni illius loci* alla presenza e col *consilium* interessato del gastaldo signorile⁵¹.

Il complesso discorso del console testimone indica che l’interesse dei canonici, oltre a regolare l’attività agraria locale della “propria” comunità e a trattenere una parte, anche cospicua, delle multe⁵², è quello di ribadire

sua memoria una quarantina di anni prima, impieghi il termine *vicini* di Calcinate, mentre usa *homines* in tutte le altre azioni non comunitarie dei calcinatesi.

⁴⁷ Si parla “de pacto seu convenientia de seriola” in ACB 655 del 1219, f. 8, senza specificare i termini, ma si potrebbe trattare della seriola del 1148 o meglio di una sua ulteriore specificazione.

⁴⁸ ACB 655 del 1219, f. 12, recidere gli alberi di Calcinate costa 5 soldi ai *vicini* colti in flagrante: “conveniencias de busco de Culcinate semel tantum et qui tunc fuit posita in solidis quinque per illos qui illam convenienciam fecerunt super qui talliabant in ipso nemore de Culcinate sine parabola consulum de Culcinate et Lanfranci Bertolotti suprascripti”.

⁴⁹ In ACB 655 del 1219, f. 11, si enunciano le tariffe per l’uso di pascoli (4 denari) e prati (6 denari) di proprietà collettiva: “qui ibat in aliquo campo ad pasculandum debebat solvere in unaquoque vice denarios quatuor. Et qui ibat ad pasculandum in aliquo prato de Culcinate debebat solvere denarios sex”.

⁵⁰ In ACB 655 del 1219, f. 12 si stabilisce in 3 soldi la multa per chi fa pascolare bovini malati: “si aliqua persona de Culcinate ex quo bos erat infirmus et ipsum bovem menabat vel cazabat foras ad pasculandum erat convenientia quod debebat solvere solidos tres”.

⁵¹ ACB 655 del 1219, f. 11 è esplicito: “omnes ille conveniencie qui ponunt et fiunt pro comuni de Culcinate fiunt et ponunt consilio et parabola suprascripti Lanfranci Bertolotti gastaldi”. Analogia con la statuizione locale del comune di Arosio, nel Milanese, signoria del Monastero Maggiore di Milano, come dagli statuti del 1215 esposti in FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore* cit., pp. 8-9 e pp. 110-111.

⁵² ACB 655 del 1219, f. 11, le ammende da 11 denari in su spettano per due terzi ai canonici: “Et in eis conveniencias non habent partem domini videlicet canonici pergamensis ecclesie ab undecim denaris in zosum sed ab undecim denariis in susum sunt duas partes ipsorum omnium conveniencias suprascriptorum canonico-

che il "dominato", lo *ims*, era del Capitolo di San Vincenzo, o che almeno *consuevisset esse*. Il *consilium* dei *domini* nella legiferazione locale (le decisioni sono prese "cum consilio et parabola et voluntate" del gastaldo o del *mestralis*) si accompagna a quello prestato in relazione alla nomina di podestà, consoli e campari⁵³, alla facoltà di vagliare i "conti" del comune locale⁵⁴, di richiedere giuramenti – noto è quello prestato *ultra Kerium* dagli *homines* di cui fu rogata carta dal notaio Casetto⁵⁵ –, e di sequestrare pegni ai renitenti.

Tuttavia l'esposizione più organica del contenuto del "dominato" del Capitolo di San Vincenzo non è del console locale ma del secondo, più colto e più interessato testimone del frammento, un certo Teutaldo *Palusqui*. Era questi *custos* della chiesa di San Vincenzo e già ministeriale a Calciniate (*mestralis sive minister*) tra 25 e 15 anni prima, dopo essere stato designato dall'arcipresbitero e da molti canonici "sub porticu claustris suprascripte ecclesie Sancti Vincentii"⁵⁶. Tutte le attività – placitare, punire e incarcerare, imporre banni, prendere pegni, danneggiare le proprietà – di cui singoli episodi sono stati ricordati dall'abitante di Calciniate vengono enumerate dal *custos* come connotanti i diritti giurisdizionali, di protezione, di giustizia e di esazione dei *domini* canonici, i loro *iurisdictionis, honor et districtus*⁵⁷.

rum seu pergamentis ecclesie et tertia pars est vicinorum de Culciniate". Tuttavia, come rimarca anche MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 418, nota 118, il teste non si ricorda di aver visto pagamenti di queste ammende (ma non significa non vi siano stati).

⁵³ ACB 655 del 1219, f. 11, un testimone afferma "quod consules et campari qui elligunt pro comuni de Culciniate et conveniencie que fiunt pro comuni de Culciniate et puniunt elligunt et ponunt consilio et voluntate ac parabola gastaldi pergamentis ecclesie". In ACB 4186 del 1220 i sindaci del Capitolo intendono provare che "potestas seu consules loci et territorii seu hominum de Culciniate elliguntur habetur et nominatur de consensu assensu et voluntate predictae ecclesie" e un testimone di parte, Martino *de Roxiate*, dichiara "et dico ecclesiam suprascriptam et officiales ipsius ecclesie esse et fuisse possessionem dare potestatem in loco et curia et hominibus de Culciniate".

⁵⁴ ACB 655 del 1219, f. 2: "Vitale de Brocca de Culciniate qui conquestus fuit ut vidit ipse testis sub ipso domino Martino de comuni de Culciniate dicens ipse Vitalis ipsi domino Martino faceretis mihi racionem de comuni de Culciniate facite mihi racionem de ipso comuni. Et dominus Martinus tunc dixit quod eidem Vitali bene faceret racionem de ipso comuni de Culciniate".

⁵⁵ ACB 655 del 1219, ff. 6 e 7: "interrogatus si de ipsa guadia fuit facta vel rogata cartula respondit sic sicut credit quam scripsit Casettus notarium sicut credit".

⁵⁶ ACB 655 del 1219, f. 15. L'attività aveva la durata di un anno, prevedeva alcuni viaggi a Calciniate dove era sempre assistito dal gastaldo locale, vero e proprio intermediario con la popolazione.

⁵⁷ ACB 655 del 1219, f. 16: "quod iurisdictionis honor et districtus tam comunis

In modo tautologico, per il testimone già *mestralis sive minister*, Calciniate è *curia* della Chiesa bergamasca, unità di gestione territoriale ma forse anche "territorio coerente su cui si esercita il *dominatus loci*"⁵⁸, appunto perché i calcinatei danno garanzie e si sottomettono (tecnicamente, *se distringunt*) sotto di essa⁵⁹. Lui stesso ha effettuato pignoramenti sui beni degli abitanti ottenendone l'obbedienza⁶⁰, ne ha veduto farne e innumerevoli volte ha osservato prestare i consueti giuramenti di garanzia⁶¹. Connaturati alla *curia* sono i diritti giurisdizionali sulle cause criminali più gravi, quali l'omicidio e l'adulterio, come ricorda il testimone: "curiam dicit et intelligat esse dare guadium et facere racionem de adulterio et de testa rutura et de querimonia aliqua si querimonia sit sub eis"⁶². Tutti i

de Culciniate quam singulorum ipsius loci est et pertinet ad suprascriptam ecclesiam sancti Vincentii sicut habet auditum dicere per facere infrascripta vicelicet per petere et recipere guadium tam a comuni quam a divisio, per tenere placita, et raciones facere tam in civilibus quam in criminalibus et punire et cohercere homines et comune de Culciniate tam in rebus, quam in personis. Et per banna imponere et tollere et per pignora precipere et recipere seu tollere et per guasta facere et in banno ponere et per eos capere et in carcerem ponere". La dicitura ricalca le intenzioni di prova ("Probare intendunt") dei sindaci del Capitolo al podestà di Bergamo Raimondo dei Capitani de Scalve (podestà per la seconda volta nel 1219 come da BELOTTI, *Storia di Bergamo* cit., p. 218), in ACB 419 del 1220.

⁵⁸ "Curtis" come da definizione di G. TABACCO, *Lo sviluppo del banno signorile e delle comunità rurali*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 197-213, p. 212.

⁵⁹ ACB 655 del 1219, f. 14: "Interrogatus quomodo scit quod Culciniate est curia pergamentis ecclesie respondit propter quod guadia dederunt et distringunt se homines de Culciniate sub predicta sicut predixit credit Culciniate curia pergamentis ecclesie esse et quod plures hoc habet auditum dicere".

⁶⁰ *Ibid.* Ricorda quando in qualità di *dominus et mestralis* aveva pignorato le uova di un uomo di Calciniate che poi si sarebbe a lui sottomesso ("ipsum hominem ita pignoratam [...] venit ipse die vel in sequenti die ante ipsum testes et posuit se ad preceptum ipsius testis") e, ai suoi ordini, avrebbe prestato le consuete garanzie al gastaldo.

⁶¹ Per esempio in ACB 655 del 1219, f. 15: "sub quo domino Iohanne ser Aitone vidit ipse testis semel una vice plures homines de Culciniate dare guadium et facere racionem".

⁶² Dare *guadia, facere racionem, se distringere* sono gli obblighi attestati nel 1211 in una controversia tra il vescovo e gli uomini di Val Canale, in alta Val Seriana, di cui era signore ("debere et consuevisse facere racionem et dare vadium faciendi racionem domino episcopo et eius missis et episcopatus, et se distringere per episcopum", e inoltre il *districtus* è stabilito tra questi uomini appunto "per dare vadium et per facere et recipere racionem et dathiam solvere"), come da G. BARRACCHETTI, *Possedimenti del vescovo di Bergamo nella valle di Ardesio. Documenti dei sec.*

gruppi famigliari, i *foci* di Calcinate (o le persone lì abitanti) sono sottomessi a *districtus* e *iurisdictio*, anche se in molti sono proprietari di allodi e non soltanto coltivatori di terre in concessione⁶³. Soltanto tre sono le famiglie (i *casalia*) che sfuggono a un tale robusto dominato (territorialmente e socialmente): i Gezoni, i *Fatheni* e i Bonoldi che non si sono sottoposti al *districtus* ecclesiastico, pur facendo parte della comunità di Calcinate e, certamente, del comune di Calcinate⁶⁴. All'interno della compatta signoria dei canonici – fatta di una *iurisdictio* uniforme, ed esercitata regolarmente, su tenutari e possessori di “allodia acquisita afranca manu” –, questo *vulnus* sarà ben presente ai canonici, e verrà affrontato nelle disposizioni delle “carte di franchigia” fatte stendere pochi anni più tardi, con conseguenze sull'intera comunità.

Tra coercizione e collaborazione

Nelle testimonianze di inizio Duecento la presenza a Calcinate dei signori è sensibile e nient'affatto intangibile, pur se appare in modalità differenziate. Oltre che svolgere la funzione più eminente, quella di tenere i *placita* nella loro residenza all'interno del castello, i canonici, assieme a famigliari e collegati, si recano saltuariamente nel villaggio per ordinare *guasta*, catturare, imprigionare e interrogare.

Continua è invece la presenza tra i calcinatesi del gastaldo signorile, quel Lanfranco Bertolotto che ricopre la carica per vent'anni almeno. Lan-

XI-XV, “Bergomum”, 74 (1980), pp. v-LIII, 1-208 doc. 7, pp. 14-15, e le riflessioni di STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni* cit., p. 260, nota 38 e P.G. NOBILI, “Statuerunt quod Comune de Gromo et omnes habitantes sint Burgum et burgienses”. *Da locus a comune rurale a borgo franco, l'affermazione di Gromo tra XII e XIV secolo*, Gromo 2011 (il primo capitolo è ridistribuito da www.retimedievali.it), pp. 31-35 [Il controllo del contado, dal vescovo al comune: una riflessione complessiva].

⁶³ ACB 655 del 1219, f. 13: “Interrogatus si multi homines de Culcinatē habitant et sunt ad Culcinatē qui habunt suas proprias possessiones et allodia adquisita afranca manu respondit sic credit”.

⁶⁴ ACB 655 del 1219, f. 6, tra 10 e 4 anni prima dell'interrogatorio il console teste ricorda che i tre *degani* di Calcinate rifiutano di dare *guardia* per il proprio comune (*pro comuni*) nelle mani del solito gastaldo Lanfranco Bertolotto, su precetto dell'arcidiacono e ministeriale di Calcinate, con il motivo che “quia ipsam guardiam dare non poterant pro comuni de Culcinatē ideo quia erant homines ad Culcinatē qui non debebant dare guardiam ipsi domino archidiacono”. Su nuova richiesta dell'arcidiacono i tre tuttavia si sottomettono a giurare *pro comuni* di modo che “ad hoc ut non esset eis preiudicium aliquis”.

franco risiedeva sul posto, dove peraltro deteneva terre in concessione dal Capitolo⁶⁵, fungeva da tramite coi signori – era gastaldo appunto “propter quod facit vices eorum scilicet canonicorum pergamensis ecclesie”⁶⁶ – e, soprattutto, relazionava quotidianamente con gli abitanti in una serie di azioni, ben connotanti il suo ruolo. Difatti sta a lui ricevere le *querele* da parte dei rustici, accogliere i giuramenti di garanzia (*guardia*), rinchiudere i detenuti *cum clavi* nella *domo magna*, assistere i consoli locali nella delibera dei regolamenti agrari (le *convenientie*), rastrellare decime e affitti, designare i consoli e le guardie campestri e annunciare ufficialmente i nominati ai calcinatesi⁶⁷.

Così come legati ai canonici sono i consoli, fino agli anni '20 del Duecento scelti da loro, e anche quel gruppetto di *homines* sempre presenti negli atti significativi compiuti da capitolari e gastaldo, le prestazioni di garanzia, gli incarceramenti, i placiti. Tutti sono ricordati quali *amici* della Chiesa, nessuno di loro è *mercenarius nec scutifer*, ma forse qualcuno è loro *vassallus* (il gastaldo, probabilmente), come afferma uno dei due interrogati.

Il limite della memoria dei testimoni su questo stato di cose, come detto rimontante a una ventina di anni prima, è compensato poi dai rimandi all'*busancia*, alla *consuetudo* di Calcinate, a ciò che *usus est* in quella località, in relazione alle prerogative signorili, quelle giurisdizionali in particolare, dei canonici. Si tratta di riferimenti atemporali o risalenti a tempi remotissimi (“et quod sic obtentum est in predicto loco per longissimum tempus”)⁶⁸, per i quali è assente, sia nei testi sia negli stessi interrogati, i *sindaci* del Capitolo, il riferimento alle concessioni imperiali che pur stavano alla base di tali diritti. Che giurisdizione, *honor et districtus* generali, *in civilibus et criminalibus causis*, spettino a San Vincenzo viene così dimostrato dalla reminiscenza degli eventi in cui queste prerogative

⁶⁵ ACB 655 del 1219, f. 13: “et credit quod gastaldus teneat de terra ecclesie suprascripte”.

⁶⁶ ACB 655 del 1219, f. 11.

⁶⁷ ACB 655 del 1219, f. 13: “Interrogatus si suprascripti tres campari fuerunt accepti ad arengum vel ad consilium respondit quod non vidit tunc ibi fieri arengum nec consilium sed audivit eos cum ibi iunxit nunciari camparios comunis de Culcinatē. Interrogatus quis nunciavit eos camparios respondit gastoldus suprascriptus scilicet Lanfranci Bertolottus”. Sull'utilità dell'organizzazione comunitaria per gli stessi *domini* si veda G. ANDENNA, *L'età delle signorie rurali e dei feudi*, in G. ANDENNA - R. BORDONE - F. SOMAINI - M. VALLERANI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, vol. VI della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino 1998, pp. 165-314, p. 295.

⁶⁸ ACB 419 del 1220.

erano state esercitate e dalla cosiddetta *vox et fama* diffusa tra canonici e calcinatesi⁶⁹.

Eppure il rapporto tra sottoposti e capitolari presenta risvolti ancora più complessi, come testimoniato dai momenti di collaborazione. Contemporaneamente alla questione del podestà, infatti, il Capitolo di San Vincenzo e la comunità di Calcinate si trovano a contrastare assieme la presenza nell'area dei signori *de Bedesco, Bedescho, Bethesco*⁷⁰. Questi ultimi si erano in pratica impossessati dei boschi siti nei *loci* adiacenti a Calcinata (e da questo amministrativamente riassorbiti) di Sorengo, Verobio e Cavernago, e esercitavano atti di violenza e molestie ("aliquod nocium facere in tota civitate de Culcinata") verso i beni di calcinatesi e della chiesa capitolare. La controversia, che vedeva fianco a fianco in stretta collaborazione l'arcidiacono, il preposito e l'arcipresbitero per i canonici e i consoli per il "comune di Calcinata", si conclude con una transazione pecuniaria⁷¹, cento lire versate dalla comunità sola ai *de Bedesco* in cambio della rinuncia ai diritti di sfruttamento degli incolti ("de omni iure et actione et ratione pasculandi et utendi et secandi et incidendi et fruendi")⁷² e di impiego delle acque del canale, dal Serio a Calcinata (concessa dal Capitolo agli *homines de Calcinata*)⁷³.

La contesa costituisce poi un'occasione per ribadire il giuramento da parte dei tre consoli e della comunità di Calcinata, convocata secondo i

⁶⁹ ASD 4727 (1220) i *sindaci* della chiesa intendono *provare* davanti al giudice e assessore del podestà urbano "quod iurisdictionis honor et districtus generalis communis et hominum loci de Calcinata in civilibus et criminalibus causis est et esse debet predicte ecclesie et ad ecclesiam pertinet et pertinere debet. Et quod Calzinata est curia et dicitur et appellatur curia. Et quod omnia suprascripta est vox et fama".

⁷⁰ I *domini* Bedeschi o *de Bedesco* avevano un'effettiva signoria sulla confinante Ghisalpa, ed esprimevano il prevosto della pieve locale (citato anche nella pergamena di questa controversia), come in MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 164 e nota 428.

⁷¹ ACB 4690 (tre atti sulla stessa pergamena datati 2 agosto, 6 settembre e 15 settembre 1215) e ACB 4462 (20 ottobre 1215).

⁷² È esplicita la richiesta di canonici e calcinatesi che "predicti domini de Bethescho [non] deberent pasculare segare buschezare taliare [...] in tota civitate de Culcinata sive in eius teretorio" (ACB 4690 del 1215).

⁷³ ACB 4690 del 1215: "et quam sariolam tenunt et utuntur homines de Calcinata pro ecclesia pergamentis et de tanta terra iuxta ipsam sariolam si quid de ipsa terra eisdem de Betheschis vel aliquo eorum pertinet unde comode et libere canonici pergamentis ecclesie et eorum successores et messi et cui dederint vel concesserint possint ire et redire ad ipsam sariolam pugnandam et reficiendam atque ducendam a Serio usque ad locum de Calcinata et debet ipsa sariola esse".

consueti crismi dei comuni bergamaschi ("ad tolam batudam sive sonatam secundum quod vocari consueverunt"), al canonico *dominus* Martino *de Roxiate*, che le terre di Sorengo, Verobio e Cavernago appartengono quasi totalmente (nove decimi e più) alla Chiesa di Bergamo, al Capitolo in particolare, e sono tenute dai calcinatesi non in proprietà ma in affitto. Tuttavia questa vertenza, in cui appaiono forti la sintonia e la cooperazione tra *vicini/comune* di Calcinata e *domini* canonici⁷⁴, costituisce solamente un episodio di una collaborazione e compartecipazione all'amministrazione locale che è quotidiana. Come detto, *homines* di Calcinata e i loro consoli sono presenti in tutti gli atti dei canonici, da quelli di maggiore rilevanza "pubblica", arresti guasti sequestri giuramenti, ma anche nell'ordinaria raccolta di decime e affitti da parte del gastaldo⁷⁵.

In conclusione, la sedimentazione di formule, modalità dei giuramenti, prassi di giurisdizione diretta da parte di *mestrales*, canonici e gastaldo risalgono certamente a un periodo precedente a quello – tra fine XII e inizio XIII secolo – abbracciato dalla memoria e conoscenza diretta di testimoni e intervistatori. Tuttavia, la signoria del Capitolo è afferrabile solo durante la sua configurazione terminale, quella complicata dai rapporti non solo con una *viciniantia* organizzata in *comune loci* di Calcinata, ma anche da quelli intervenuti, e in forma dirompente, con le autorità cittadine e il loro progetto organizzativo sul contado.

L'irruzione del comune cittadino

I meccanismi effettivi della signoria di San Vincenzo vengono alla luce proprio nel momento in cui conoscono una profonda trasformazione, che è indotta e modellata dalla montante supremazia dell'autorità comunale cittadina, ma che viene pure assecondata e guidata, con tempistiche sorprendentemente rapide, dal Capitolo canonico.

L'*affaire* della scelta del podestà, con i suoi antecedenti – le richieste

⁷⁴ Si tratta di quell'"ordre relatif" instauratosi tra signori e comunità e capace di durata plurisecolare, come da definizione di David Barthélemy menzionata da M. DELLA MISERICORDIA, *La Lombardia composita. Pluralismo politico-istituzionale e gruppi sociali nei secoli X-XVI (a proposito di una pubblicazione recente)*, "Archivio Storico Lombardo", CXXIV-CXXV (1998-1999), pp. 601-648, p. 620.

⁷⁵ Ricordi di calcinatesi "astanti" sono presenti in tutte le testimonianze prodotte nei 16 fogli in ACB 655 (1220), ed è anzi una delle domande che vengono poste agli interrogati in relazione a ciascun episodio ricordato ("Interrogatus de astantibus qui erant presentes respondit").

dei rappresentanti del Capitolo e le testimonianze prodotte – e le sue conseguenze immediate – l'emissione delle "carte di franchigia" e gli atti di concessione fondiaria collegati –, costituisce il pretesto per verificare l'inserimento di Calcinate nella rete dei *comunia loci* del contado di Bergamo, così come nello stesso volgere di anni è stata pianificata e normata dalle autorità cittadine.

La concorrenza del comune di Bergamo erode le prerogative signorili e plasma l'organizzazione locale secondo un modello uniforme di "comune rurale" che la città ha diffuso e imposto in ogni angolo del suo distretto (e pure secondo il testimone prodotto dal Capitolo, gli uomini di Calcinate "pro comuni se distringunt in omnibus [...] pro comuni Pergami ut alii loci et homines virtutis Pergami faciunt et distringunt")⁷⁶. Ancora secondo la deposizione del console interrogato, l'obbligo di elezione dei consoli (all'epoca ancora cogestito da *vicini* e *gastaldo*) era determinato dal podestà di Bergamo⁷⁷, che ogni anno, e almeno dall'inizio del Duecento, li faceva precettare da uno di quei servitori del comune inviati in tutto il contado⁷⁸ per venire in città a prestargli giuramento⁷⁹. Al comune di Bergamo, sempre secondo il racconto del teste di parte, sono naturalmente dovute prestazioni d'opera⁸⁰, derrate – lui stesso ricorda del trasporto di sei carri di granaglia a Palosco⁸¹ – e, in via esclusiva, l'imposta diretta,

⁷⁶ ACB 655 del 1219, f. 13.

⁷⁷ ACB 655 del 1219, f. 12: "tenebantur ipsi elligere et accipere per potestatem comunis Pergami alios consules comunis de Culcinate".

⁷⁸ ACB 655 del 1219, f. 13: "quis fuit servitor qui precepit ei et sociis ut venirent ante suprascriptum potestatem respondit Casalupus servitor".

⁷⁹ Lo stesso testimone Giovanni Ferlenda ricorda il suo viaggio a Bergamo presso il podestà Ottone *de Noxia*, avvenuto più di 12 anni prima: "Interrogatus quibus consulibus de Culcinate vidit ipse testis precipere ut venirent ante potestatem Pergami et venerunt et qui audierit preceptum quod eis faciebat potestas et quod preceptum adtenderunt respondit Bucio de Lamolia de Culcinate et Taurro de Culcinate et Iohanni Ferlende testibus tunc consulibus de Culcinate", f. 13. Sull'obbligatorietà dell'annuale *sacramentum omnium locorum* del contado al podestà di Bergamo, previsto da norma dello *Statutum Vetus* primoduecentesco (edito a cura di G. Finazzi come *Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami*, in *Historiae Patriae Monumentae*, XVI: *Leges Municipales*, II, Torino 1876), si veda STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni* cit., pp. 251-252.

⁸⁰ ACB 655 del 1219, f. 13: "plura precepta pro comuni Pergami habet visum fieri quid ei testi quid et aliis consulibus de Culcinate".

⁸¹ *Ibid.*: "ipse dominus Otto precepit tunc ipsi testi et Bucio de Lamoia et Tauro ut traherent sex carra de trebis ad Paluschum".

il fodro⁸². La legislazione cittadina si introduce in quella locale, che è sia signorile sia comunitaria (si è visto che gli ordinamenti di Calcinate, le *convenientie*, fino al 1220 vengano emanati con il consenso dei signori da consoli nominati ancora per loro consiglio e assenso): così i consoli da Calcinate applicano le ammende previste per le sottrazioni di farina da parte dei mugnai (signorili), attenendosi a quanto propriamente "continentur in statuto civitatis Pergami"⁸³. A livello altamente simbolico, la *domus magna* dei canonici nel castello di Calcinate è diventata la residenza, forse in coabitazione, del podestà di villaggio⁸⁴.

L'inquadramento del comune nella *virtus* di Bergamo, esattamente *ut alii loci* del contado, è pertanto pacifico e accettato da intervistatori e da testimoni, che appunto "se credere ipsos homines pro comuni et diviso esse de iurisdicione et districtu comunis Pergami". Il territorio di Calcinate, assorbite le limitrofe località minori viene inquadrato quale "comune di Culzinate" (e i centri limitrofi "non intelligantur esse plura comunia, sed tantum unum comune") in una delle quattro ripartizioni, le *facte*, del distretto, quella di Sant'Alessandro⁸⁵, è incaricato di lavori pubblici, *laboriera*, sul territorio⁸⁶, e i suoi rappresentanti, come quelli di tanti altri comuni rurali, per soddisfare la fiscalità centrale ricorrono ai prestatori

⁸² *Ibid.*: "homines de Culcinate pro comuni [...] non solvunt nec prestant fodrum alicui nec aliquibus nec solvere nec solvere nec prestare consueverunt nisi comuni Pergami".

⁸³ ACB 1873 del 13 maggio 1222: "Et quod nullum bannum ponent nec ponere possint super molendinis predictae ecclesie nec super mulinario qui stet nec teneat ipsa molendina ab ipsa ecclesia per comune nec per divissum nisi quod mulinari qui tenebunt ea molendina et in eis stabut restituant dampnum datum et ablatum predictis hominibus vel aliis qui macinabant ab ipsa molendina. Tamen possint consules ipsi loci de Calcinate et ipsum comune tale bannum ponere quale continentur in statuto civitatis Pergami et farina minus fuerit". Lo *Statutum Vetus* è mutilo riguardo a queste rubriche, ma si veda *Lo Statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986, col. VIII, rubb. 25-33 [*De Mulinariis*] e in particolare la rub. 28 riguardante le multe per le frodi dei mugnai.

⁸⁴ ACB 655 del 1219, f. 16: "in domo magna canonicorum sancti Vincentii in quo modo moratur potestas".

⁸⁵ Si veda la lista di comuni rurali della *facta de foris* di Santo Stefano, che riprende esplicitamente quella duecentesca nello *Statuto del 1331* cit., col. II, rub. 56, p. 61 [*De facta Sancti Stephani de foris et de confinibus eiusdem et de comunibus contentis sub ea*].

⁸⁶ Ci si riferisce ad *Addimenta* allo *Statutum Vetus* del 2 luglio 1249, col. 2067, che riporta un elenco di comuni, compreso Calcinate, incaricati dal podestà di Bergamo di lavori al fossato della *villa* di Cortenuova.

cittadini⁸⁷. Ciò non solleva apparentemente alcun problema di concorrenza con la *iurisdictio* signorile⁸⁸, anche se sovrapposizione e confusione sono evidenti: sempre secondo il testimone dei canonici *iurisdictio, honor et districtus*, sia del comune locale sia dei singoli, in tutto il territorio di Calcinatè ("in loco et territorio et pertinentiis loci"⁸⁹) *pertengono* (e inoltre *se consueverant pertinere*) tanto alla chiesa di San Vincenzo quanto alla città di Bergamo. Così i *sindaci* dei canonici, per perorare i diritti del Capitolo su Calcinatè (loro *curia*, su cui detengono diritti giurisdizionali, di prelievo, di intervento nella vita comunitaria etc.) si rivolgono al rettore di Bergamo (non alla distante Cremona, come è accaduto settanta anni prima) e ai suoi giudici e assessori, cui attribuiscono competenza e autorità e che, paradossalmente, sono le figure altamente responsabili dello smottamento, e poi del definitivo riassorbimento, delle loro tradizionali prerogative.

La soluzione, al momento della stabilizzazione della giurisdizione cittadina nel distretto e della rottura degli antichi equilibri tra signori e comunità, sarà trovata, come abituale per il contado di Bergamo, nella concessione di carte di franchigia. Meno ordinari sono però la consapevolezza e l'incisività della riorganizzazione della *curia de Calcinatè* attuata dal Capitolo, avvenuta a seguito di queste sollecitazioni e, soprattutto, in un brevissimo volgere di anni.

La via d'uscita: le "carte di franchigia"

I primi decenni del XIII secolo rappresentano un momento di passaggio fondamentale per gli uomini di Calcinatè. Mentre le autorità di Bergamo procedevano celermente a riorganizzare il proprio, a Calcinatè prendeva forma il comune locale, le famiglie del posto acquistavano dal Capitolo i loro diritti signorili, e contemporaneamente i canonici, attraverso loro amministratori, riorganizzavano le conduzioni fondiarie dell'area, di cui restavano il maggior proprietario.

⁸⁷ Civica Biblioteca "Angelo Mai" di Bergamo, Fondo dell'Archivio della Misericordia, MIA 600, registro del notaio Alberto da Urgnano, f. 58v del 15 maggio 1235: i tre consoli, il canevario e alcuni *vicini* di Calcinatè si recano in città, nel borgo di Mugazzone, per prendere 10 lire a prestito da un esponente dei *de Baneatis*.

⁸⁸ ACB 655 del 1219, ff. 13 e 16. L'appartenenza alla giurisdizione e distretto di Bergamo è questione posta a entrambi i testimoni, ma alla risposta affermativa del primo (il console locale) non si possono sommare le valutazioni del secondo perché dopo il sedicesimo foglio non è stato conservato il seguito.

⁸⁹ ACB 4186 del 1220.

Il momento principale di questa risistemazione è costituito dalle "carte di franchigia" in cui le prerogative signorili sono concesse, formalmente in feudo (la formula di conferimento è "investiverunt legaliter per feudum iure et usu legalis feudi"), agli abitanti di Calcinatè, e che presentano alcuni tratti particolari rispetto a quelle di altre località⁹⁰. Innanzitutto i diritti signorili vengono acquistati non compattamente dalla comunità, come accade solitamente, ma in tre momenti separati. Nel 1220 sono 88 i capifamiglia ad acquistare giurisdizione, distretto, onori e quant'altro, cui se ne aggiungono altre 108 nel 1222, con l'indicazione all'interno dell'atto della presenza di alcune famiglie refrattarie all'accordo⁹¹. Se quindi tra 1220 e 1222 il Capitolo di San Vincenzo, nel momento dell'avocazione da parte del governo cittadino di poteri e diritti su tutto il contado (è il biennio delle inchieste amministrative e dell'inizio dell'*adequatio* generale dei confini dei comuni rurali)⁹², decide di monetizzare in due *tranches* le proprie prerogative su Calcinatè (rispettivamente per 200 lire e per 300 lire), l'operazione si conclude soltanto dieci anni più tardi (1241), quando l'ultima quindicina di famiglie si unirono alla transazione pagando 28 lire. Si tratta di documenti molto espliciti sulle prerogative capitolari cedute in feudo⁹³ e sugli accordi in merito al proseguimento dei rapporti tra canonici e calcinatèsi. Soprattutto per quanto riguarda i diritti alienati non pare trovarsi di fronte ad un'enunciazione di maniera, ma all'elencazione precisa di una serie di prerogative che i canonici detenevano *in loco* e che, cambiate le condizioni del loro godimento – soprattutto a causa

⁹⁰ Parziale edizione della prima carta di franchigia (ACB 4727 del 1220) in F. MENANT, *Les chartes de franchises de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques études de cas*, in BOURIN - MARTINEZ SOPENA (a cura di), *Réalités et représentations paysannes* cit., pp. 239-267, pp. 265-266 e riassunto dei tratti fondamentali a p. 252. Per numerosi esempi di carte di franchigia bergamasche elenco in MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 490, nota 13.

⁹¹ Si tratta degli atti ACB 4727 del 1220, ACB 1873 del 13 maggio 1222, rogato "in goro ecclesie beati Martiris domini sancti Vincencii", da cui si cita *infra* e poi ACB 1876 del 7 giugno 1241 rogato "in civitate Pergami in camara qui canonica dicitur archidiaconi suprascripti".

⁹² Sulla questione si rimanda a NOBILI, *Appartenenze e delimitazioni* cit.; ricco di riferimenti alla situazione bergamasca R. RAO, *Le inchieste patrimoniali nei comuni dell'Italia settentrionale (XII-XIV secolo)*, in *Quand gouverner, c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière, Occident, XIII^e-XIV^e siècles*, a cura di T. Pécourt, Paris 2010, pp. 285-298.

⁹³ "le seigneur cherche souvent à remplacer les éléments de domination qui'il a abandonnés par la création d'un lien féodal", MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 503.

della montante pressione del primeggiante governo urbano – preferiscono abbandonare in cambio di un cospicuo risarcimento.

Diritti ceduti

Si percepisce immediatamente quanto l'esigenza di una non vaga definizione della territorialità compenetri il linguaggio signorile a inizio XIII secolo. Le cessioni infatti sono relative al villaggio (*in loco de Calcinate*), all'area a esso dipendente/pertinente (*in territorio et pertinentiis*) e anche, con maggior precisione, al *territorium* compreso nei confini (*in confinibus loci*) del comune rurale di Calcinate, così come si è disegnato in riferimento agli abitati vicini e all'impulso di delimitazione dei *termina* interdistribuiti dato dal centro politico. La concessione è diretta ad un certo numero di capifamiglia che vivono nell'ambito territoriale sopra definito, e viene esplicitamente estesa agli eredi ed ai loro beni *in situ*⁹⁴.

All'interno di questo spazio definito, i canonici si privano delle loro prerogative giurisdizionali (*iurisdictio*), del potere di costringere con finalità di azione militare (il *districtus*) e di tutti gli *honores* di tipo feudale. Ogni voce viene esplicitata, e quindi la giurisdizione comprende la possibilità di comminare bandi e *placitare*, come visto sopra, per una serie di crimini (*maleficia*), adulterio, stupro, omicidio, rottura di teste e altro, mentre il *districtus* la facoltà di richiedere l'effettuazione di guardie al castello locale, la partecipazione a sortite (“de omni guarda sive gayta et scaragayta”) e il potere di multare gli inottemperanti (*et banno guadye*), l'*arimannia* i servizi militari o le prestazioni monetarie dovute per essi. Degli *honores* fanno parte l'alloggiamento per gli inviati, i *mestrales* o *ministri*, dei canonici (l'*albergaria*), le prestazioni d'opera e le esazioni (fodri e taglie)⁹⁵.

Il Capitolo è consapevole delle prerogative cedute e di quelle conservate: le famiglie che firmano l'accordo non possono porre bandi e *convenientie*

⁹⁴ ACB 4727 del 1220, “contra ipsos prenomatos homines de Culzinate vel aliquem eorum et in personis predictorum omnium hominum et cuiusque eorum et contra res et bona et in bonis et rebus que sunt vel fuerunt seu erunt aliquo tempore ipsorum hominum et heredum eorum [...] in loco et territorio et pertinentiis et confinibus de Calzinate”.

⁹⁵ Per un confronto delle prerogative signorili del Capitolo – del tutto usuali – con quelle attribuite ordinariamente alla signoria si vedano le articolate disamine di H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XIII)*, Torino 1995 (ed. orig. Tübingen 1979); MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 425-476.

verso gli altri, “super illis quibus investitura facta non sit vel erit”⁹⁶, senza il suo consenso, e sempre rispetto ai non coinvolti nell'accordo mantiene il diritto al prelievo di due terzi delle multe oltre i 12 denari⁹⁷. Si tratta ovviamente di disposizioni temporanee, destinate a perdere di validità con la chiusura degli accordi verso tutti gli abitanti di Calcinate.

Dalla giurisdizione criminale al controllo dei castelli, dalla leva militare al prelievo diretto (*fodrum*), si ha a che fare con tutta una serie di prerogative di cui era rivendicato (e agevolmente ottenuto) il monopolio da parte del comune cittadino, il soggetto decisamente più robusto nella relazione a tre tra Capitolo, comune urbano e comunità di Calcinate⁹⁸. Più importante delle concessioni, in effetti, sono le prerogative che vengono conservate dai *domini*, con l'evidente obiettivo di mantenere la predominanza nell'area in uno scenario politico del tutto mutato dal tempo dell'instaurazione della signoria. Oltre a tutte le proprietà fondiariae, delle cui forme di conduzione si verificherà in seguito la repentina evoluzione, i canonici mantengono intatto il dominio delle attività produttive locali, attraverso il controllo dei mulini e della seriola principale, nonché delle chiese e delle decime e, per quanto possibile, del *castrum*.

⁹⁶ Si trascrive da ACB 1873 del 13 maggio 1222.

⁹⁷ ACB 1873 del 13 maggio 1222: “Et si interveniret quod ponerent banna et convencionem [sic] super predictis hominibus quibus investitura facta non sit vel erit sine parabula et consensu suprascripto modo data et habito ipsa banna et conveniencia sint due partes suprascripte ecclesie et tercia suprascripti comunis a duodecim denariis supra de illis bannis in quibus ceciderint ipsi vel aliquis eorum quibus investitura facta non sit vel erit ipsa”.

⁹⁸ Lo *Statutum Vetus* prevedeva l'esclusiva giurisdizione cittadina sul contado, tanto che nessun abitante o appartenente al *locus sive universitas* avrebbe potuto tenere *aliquod placitum sive causa* (col. XII, 3), tuttavia secondo STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni* cit., p. 270: “Non si giunse poi nel contado all'abbattimento dei poteri signorili esercitati in varie forme dai *domini loci*: *districtales iurisdictionis Pergami possint et debeant facere rationem sub dominis suis inter se* [Statutum Vetus, col. XIII, 4]. Si stabilì infatti che nessun pregiudizio a siffatti diritti precostituiti derivasse dall'estensione della giurisdizione della città sui *loci* del contado”. Tuttavia la norma aggiunge “et salvo honore et iurisdictione quam habet comune super illos districtales”, che a parer mio conduce alla salvaguardia della propria alta giurisdizione da parte delle autorità centrali. Sull'inserimento della giustizia signorile locale in quella cittadina, per il caso di Origgio nel Milanese, ROMEO, *Il comune rurale* cit., p. 27 e VIOLANTE, *Presentazione, ivi*, p. XIX; sull'intromissione del comune cittadino negli ordinamenti e nelle nomine locali, ancora per il Milanese, GRILLO, *Milano in età comunale*, pp. 630-631 (comune di Meda, signoria del monastero di San Vittore), pp. 634-635 (comune di Bagnolo e monastero di Chiaravalle), su Arosio, signoria del Monastero Maggiore di Milano, FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore* cit., pp. 102-103.

La "riserva" dei canonici: mulini, acque e castello

Particolarmente gravoso è il monopolio sulla molitura che i canonici si garantiscono attraverso una convenzione contenuta già nella carta del 1220, e replicata nelle successive (introdotta da "Item actum et conventum et promissum solepniter fuit inter suprascriptos contrahentes"). In effetti, oltre a riservarsi i *molendina sua* e il relativo canale di irrigazione comprensivo dei diritti d'uso ("Et sariola suprascripte ecclesie cum omnibus suis iuribus et usanciis")⁹⁹, il Capitolo di San Vincenzo impone agli uomini di Calcinate di non costruire alcun nuovo mulino, né di disciplinare in modo autonomo la macinazione, scegliendo il mugnaio o comminando ammende ("Et quod nullum bannum ponent nec ponere possint super molendinis predicte ecclesie nec super mulinario")¹⁰⁰.

Questa condizione viene tuttavia moderata dall'irruzione dell'autorità cittadina, ed è l'unico caso in cui essa appare nella "carta di franchigia" pur se collocata in un settore essenziale come quello degli impianti molitori. Infatti ai consoli *loci de Calcinate* è consentito dare multe (*bannum ponere*) secondo quanto previsto nello statuto cittadino (quale "continentur in statuto civitatis Pergami"), in relazione alle frodi da parte dei mugnai (il bando è comminabile "si farina minus fuerit"), tema di interesse generale regolamentato in tutto il distretto e al di sopra di ogni convenzione particolare. Ciò nonostante il monopolio dell'attività di macinatura è riservato ai due mulini di proprietà canonica ("omni homines de Calcinate [...] quod masinabunt ad molendina predicte ecclesie et non ad alia molendina")¹⁰¹, a meno che l'attività non sia effettuabile per mancanza di acqua negli impianti ("tempore illo quo illa molendina habuerunt aquam ita quod comode possint ibi convenienter macinari"). Nell'accordo del 1241 gli ordinamenti vengono ulteriormente precisati, stante l'esperienza del decennio precedente. Da una parte si prevede per i mugnai infedeli la possibilità di restituzione del maltolto¹⁰², dall'altra si proibisce agli uo-

⁹⁹ ACB 1873 del 13 maggio 1222.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.* e anche ACB 1876 del 7 giugno 1241.

¹⁰² ACB 1876 del 7 giugno 1241: "Et quod nullum bannum ponent nec ponere possint super molendinis dicte ecclesie nec super mulinario qui stet vel teneat ipsa molendina ab ipsa ecclesia per comune nec per divisum nisi quod molinarii qui tenebunt ea molendina et in eis stabunt restituant dampnum factum et oblatum predictis hominibus et aliis qui macinabunt ad ipsa molendina tamen possint consules illius loci de Calcinate et ipsum comune tale bannum ponere quale continentur in statuto civitatis Pergami si farina minus fuerit".

mini di Calcinate di trarre acqua non soltanto dalla seriola principale che va ai mulini, ma anche da quelle secondarie, come probabilmente è surretiziamente avvenuto nel tempo intercorso dall'accordo del 1220/1222¹⁰³.

Oltre ai mulini e agli appezzamenti di cui avevano determinato i confini un decennio prima ("totas terras que demonstrate fuerunt per homines de Calcinate ut continetur in quodam publico instrumento scripto et rogato per Fallavellum notarium"), i canonici si riservano il castello con tutte le sue pertinenze, fossato con rive e l'adiacente, vasto territorio (*breyda*) dotato di edifici di servizio ("Item totam breydam et tegetem cum area et curte que est prope castrum")¹⁰⁴, e tutta la decima richiedibile a Calcinate e territorio ("Item totam decimam et ius decime predicti loci et teritori"). Infine, i canonici mantengono un altro fondamentale diritto esclusivo, quello delle funzioni e delle rendite ecclesiastiche, riservandosi il controllo delle tre chiese dei *loci* minori (o microtoponimi) di Sacco, Cantono e Medio e dei possedimenti e diritti (letteralmente, gli "iura et honores et possessiones") di queste e del clero ivi officiante.

Riconoscimento ed esclusione

Il segno più evidente dell'*adequatio* cittadina sul distretto si ha nel pieno riconoscimento da parte dei canonici del locale comune rurale, di cui gli *homines* di Calcinate, sottoscrittenti l'accordo nel 1220 o negli anni successivi, naturalmente facevano parte. Viene infatti accettata la piena autonomia, *per se e sine parabola predicte ecclesie*, degli uomini di Calcinate di scegliere i propri rappresentanti, dai consoli e decani al podestà, predisponendo appropriate elezioni ("de omni iure [...] intressendi ellectionum potestatis vel consulum")¹⁰⁵. L'obbligo discende da una specifica norma dello statuto cittadino probabilmente coeva¹⁰⁶, in alcune parti ripresa

¹⁰³ *Ibid.*: "Et quod ipsi homines de Culzinate nec aliquis eorum non imbrigabunt aliquo modo suprascripte ecclesie nec missis eius aquam seriole que vadit ad molendina suprascripte ecclesie que minus decurrat et vadat ad molendina predicta. Et quod non trahent aliquam aliam aquam que debeat imbrigare aquam suprascripte seriole quo minus decurrat et convenienter ad illa molendina suprascripte ecclesie possit masenari".

¹⁰⁴ ACB 1873 del 13 maggio 1222.

¹⁰⁵ ACB 4727 del 1220.

¹⁰⁶ Si veda lo *Statutum Vetus*, col. 1987, rub. v: "De ellectione consulum et aliorum officialium locorum virtutis Pergami et etiam vicinarum et burgorum Pergami, et paraticorum", che precede un'*addictio* del 2 gennaio 1234 e che sicuramente

letteralmente, che impone l'inserzione di un determinato regolamento per la scelta dei consoli (un misto di sorteggio e nomina) nei giuramenti dei *comunia loci*. La concessione del diritto di nominare gli ufficiali è rivolta agli uomini compresi nell'entità territoriale di Calcinate ("in loco et territorio pertinentiis ac confinibus de Calzinate")¹⁰⁷, oppure (*sen*) senz'altro al "comune de Calzinate", ora riconosciuto quale soggetto autonomo. La facoltà da parte dei calcinatesi di *eligere et nominare* i propri rappresentanti, è legata alla loro facoltà di "agere et excipere iura et actiones movere et defendere"¹⁰⁸ e, soprattutto, di *exercere iurisdictionem*, almeno per quelle materie e competenze delegate localmente dagli statuti cittadini.

Nel 1222, replicata nel 1241, appare poi l'interessante formula di esclusione dalla concessione dell'autonomia politica ad alcuni uomini, le famiglie "recalcitranti" di cui si dirà, pur riconoscendone l'appartenenza alla comunità di Calcinata¹⁰⁹. Si tratta di una eccezione di difficile applicazione, poiché le norme cittadine impongono le elezioni dei decani o credendari (i membri del consiglio ristretto) a tutti gli appartenenti alla comunità maggiorenne (per "omnes vicinos cuiusque loci vel ville seu burgi maiores decem octo annis"), senza esclusioni e intermediazioni.

La conferma della preminenza del Capitolo sulla comunità di Calcinata, benché in forma politicamente ridimensionata dalle autorità centrali, è tuttavia derivata dal dovere di giurare fedeltà (*fieri fidelitas* e in particolare "fieri super animam ipsorum hominum") da parte di alcuni inviati a nome del resto delle famiglie. Gli obbligati vengono nominati nell'atto (sono 3 nel 1220, 6 nel 1222 e 2 nel 1241), per un giuramento da rinnovarsi dopo un decennio su richiesta dei canonici ("et ipsa fidelites debet reynovari et fieri suprascripto modo in decenio quolibet semel si placuerit ipsi ecclesie"¹¹⁰). Questa "feudalità rustica" (o fedeltà rustica)¹¹¹ si con-

risale al momento delle inchieste patrimoniali e dell'*adequatio* generale del territorio di Bergamo, se non a immediatamente prima.

¹⁰⁷ ACB 4727 del 1220.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ ACB 1873 del 13 maggio 1222, rogato "in goro ecclesie beati martiris domini sancti Vincencii": "Hoc acto et statuto et expressim dicto quod omne ius quod habet suprascripta ecclesia in predictis vel aliquo eorum que de potestate et aliis hofficialibus dicta sunt contra alios homines de Calzinate per se ab illis quibus facta est suprascripta investitura et contra ipsum comune quantum ab alios homines de Calzinate per se a suprascriptis salvum sit ipsi ecclesie et in nullo propter suprascripta diminutum".

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Calcinata rappresenta un "caso particolarmente esplicito" della creazione

cretizzava in una generica obbedienza ("vadium [dederunt] suprascriptis prelatis de attendere eorum precepta") nel contrasto agli atti offensivi verso la Chiesa (si immagina disobbedienza e usurpazioni, come del caso dei *de Bedesco*), e nel riconoscimento della "iurisdiction et districtus et honor civilis et criminalis ecclesie", almeno per le poche componenti non cedute dalle tre "carte di franchigia", e soprattutto non avocate dal centro politico cittadino¹¹².

Una rendita al passo coi tempi

Il momento conclusivo del progetto di risistemazione delle conduzioni da parte del Capitolo di San Vincenzo è la stesura di una serie di "carte di refuta e riaffitto" individuali da far sottoscrivere ai coltivatori di Calcinata, convenuti uno per uno alla *domus magna* dei canonici¹¹³ (ne restano una ventina), secondo quanto già previsto all'interno dalle tre "carte di franchigia"¹¹⁴.

Gli atti ripetono lo stesso schema compositivo e le medesime formule, riprodotte dal rogatario anche parola per parola. La sequenza comprende l'esplicita rinuncia alle condizioni di conduzione praticate in precedenza, su base orale e consuetudinaria, la "mos et consuetudo sortium de Calcinata"¹¹⁵,

duecentesca di legami pattizi di tal tipo, come da MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 503 e pp. 701-706, che scrive di "feudalizzazione della società contadina". Per un quadro più ampio, si veda G. CHITTOLINI, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in O. CAPITANI - R. MANSELLI - G. CHERUBINI - A.I. PINI - G. CHITTOLINI, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, vol. IV della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino 1981, pp. 598-602.

¹¹² Anche in WICKHAM, *La signoria rurale* cit., p. 406, "i diritti signorili che rimasero più cospicui furono quelli più strettamente connessi non al potere pubblico, ma alla proprietà privata".

¹¹³ Le carte sono rogate "in castro de Calcinata super sollarium domus canonicorum ecclesie pergamentis". Si tratta di ACB 717, 719, 1680, 1683, 1693, 1872, 1874-1884 2849, 3810, 3916 (1222), 2893 (1233), 3199 (1239), 1888 (1240).

¹¹⁴ I canonici nelle carte di franchigia del 1220 e 1222 (ACB 4727 del 1220, ACB 1873 del 13 maggio 1222) promisero "quod facient investituram" a ciascun conduttore "de omnibus terris quas quisque eorum tenent ad ipsam ecclesiam e al contrario gli homines de Calzinate promettono quod facient talem refutationem de omnibus terris quas tenent ab ipsa ecclesia".

¹¹⁵ L'espressione è in ACB 1500 del 1 marzo 1199. Si tratta della vendita e riaffitto al vecchio proprietario di due appezzamenti di arativo (uno di due pertiche e mezza, dell'altro non viene indicato) a Calcinata, per un canone di due staia di

segue la *confessio in scriptis* da parte del conduttore che la proprietà dei terreni da lui tenuti è del Capitolo ("omnes infranominatas terras essent ipsius ecclesie"), il loro riaffitto allo stesso rinunciante e una serie di clausole accessorie miranti a circostanziarne e limitarne la disponibilità¹¹⁶.

Innanzitutto questi contratti costituiscono un inventario dettagliato degli appezzamenti di proprietà del Capitolo, derivati dalla polverizzazione delle conduzioni rispetto alle *sortes* originarie, senza dimenticare eventuali fondi non censiti ("alias omnes terras quas teneret ad ipsam ecclesiam pertinentes"), con confinanze e dimensioni, tanto che il loro insieme pare costituire una vera e propria *carta recordationis* dei possedimenti capitolari. I singoli appezzamenti, ricevuti dai rappresentanti del Capitolo¹¹⁷, sono reinvestiti in perpetuo (secondo la formula usuale per l'area "investiverunt seu datum fecerunt ad hereditatem") al conduttore, per un canone di quantità fisse di prodotti, miglio e frumento (e in certi casi integrati da somme di denaro), da consegnarsi presso il fienile posto sopra la sede dei canonici ("tracti et mensurati in castro de Calcinate supra sollarium superscripte domus")¹¹⁸. Secondo i calcoli di François Menant si è di fronte ad una rendita tra le 25 e 50 lire imperiali all'anno, destinate a incrementarsi notevolmente nel corso della seconda parte del Duecento¹¹⁹, di cui fruisce direttamente il Capitolo

miglio. I protagonisti sono un certo Adamo Portenarius *de loco Calcinate*, venditore, e Guglielmo Scarpene, converso di San Vincenzo, anch'egli di Calcinate.

¹¹⁶ Un parallelo nei possedimenti del monastero di Sant'Ambrogio a Origgio, ROMEO, *Il comune rurale* cit., p. 56, in cui "dall'ottobre al dicembre 1291 abbiamo 26 documenti in cui altrettanti possessori di Origgio dichiarano, ciascuno per i beni di sua spettanza "quod infrascripte terre [...] sunt monasterii Sancti Ambrosii Mediolani [...] et quod [...] de eis terris tenuit et laboravit et tenet et laborat nomine dicti monasterii".

¹¹⁷ ACB 719 del 7 febbraio 1222, ove appaiono quali messi del Capitolo i *domini* Ugone arcipresbitero e Paoliotto di Terno il conte Oberto da Cortenuova canonici.

¹¹⁸ Per un quadro generale si rimanda all'esauriente messa a punto di A. CORRONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII - inizi sec. XIV): qualche osservazione*, in *Gli spazi economici* cit., pp. 89-123, specialmente pp. 9-105 [*L'area padana*]. Analogie strette con l'evoluzione di Origgio, dove "tutti i contratti del XIII e dei primi del XIV secolo prevedono canoni in natura, talora integrati da qualche modesto contributo in denaro", in ROMEO, *Il comune rurale* cit., p. 47, e con Arosio, come da FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore* cit., pp. 117-118, per la revisione dei contratti tra 1232 e 1236 nel senso di una trasformazione in canoni in natura.

¹¹⁹ Si rimanda a MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 377, nota 304; sull'incremento dei prezzi delle granaglie, specie nell'ultimo trentennio del Duecento, P. MAINONI, *Crisi di sussistenza, mortalità e produzione dei panni in area bergamasca (1276-1278)*, in *Demografia e società nell'Italia medievale*, a cura di R. Comba - I. Naso, Cuneo 1994, pp. 79-86, p. 80 e NOBILI, *Alle origini della città* cit., pp. 113-114.

che, come nel corso dei secoli precedenti, non ricorre a intermediari nella gestione¹²⁰.

A queste condizioni economiche si aggiunge una serie di clausole che mirano a far mantenere uno stretto controllo sulla disponibilità delle terre in caso di cambio del concessionario. Il conduttore, difatti, non dispone della facoltà di alienare la sua concessione se non a calcinatesi (rimasti sul posto e quindi controllabili, "de Calcinate qui nunc habitant vel habitabunt de paratico eorum qui modo habitant in loco de Calcinate") o a loro figli (quelli "qui procreati fuerunt ex ipsis hominibus")¹²¹. Viene proibito particolarmente il trasferimento di terre a soggetti perturbanti il rapporto tra Capitolo e calcinatesi, ovvero a servi di altri proprietari, nobili, *milites* e cittadini¹²². Il locatario può a sua volta rinunciare *impune* alla conduzione (e "nec ullo modo obnexus seu obligatus sit ad ipsi ficti") di tutto il complesso a lui affidato, e nelle mani di soggetti del Capitolo, l'arcidiacono, l'arcipresbitero, il gastaldo, o il canonico *in cuius prebenda* trova il *redditum* generato da quelle terre. L'obiettivo delle clausole, ignote ai normali contratti di conduzione, è quello di perpetuare la relazione tra San Vincenzo e le famiglie di *rustici* di Calcinate, senza intromissione di elementi esterni al sistema di concessioni e giuramenti.

La preminenza economica dei canonici nell'area viene poi rimarcata dal già visto monopolio delle attività molitorie e da quello delle acque interne al territorio di Calcinate. Eppure il Capitolo sfrutta ancora questa sua egemonia per assorbire le iniziative locali in proposito. In tale contesto, all'impresa del 1148 si affianca l'oneroso acquisto, per centinaia di lire (100 lire solo nel 1233), di un nuovo canale dal Serio presso Grassobbio ("que sariole tollitur per medium Grassobium a mane parte Serii et de ipso Serio"), recentemente fatto scavare dalla cosiddetta "societas sariole de Cavernaco", località a nord di Calcinate, attiva dagli anni '20 del Due-

¹²⁰ In ACB 252 del 1177 si dà l'incarico ad alcuni canonici della gestione del complesso fondiario, per conto di tutto il Capitolo. Nel XIII secolo i redditi derivanti dagli affitti di terre potevano andare direttamente ai rispettivi prebendari "illi canonico in cuius prebenda fuerint ipse terre seu redditum earum".

¹²¹ Anche gli statuti signorili di Origgio del 1228 prevedevano il divieto di alienare terre "alicui persone abitanti extra ipsum locum vel eius territorium", come da ROMEO, *Il comune rurale* cit., p. 28. Sul castello-deposito, *caneva* o magazzino, il riferimento obbligatorio è A.A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana: popolazione, potere e sicurezza tra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, pp. 448-454.

¹²² ACB 719 del 7 febbraio 1222: "non liceat ipsi Rubeo nec illi cui dederit alienare dare donare nec legare nec alio modo transferre ipsas terras nec aliquam earum servis nec ancillis nec alicui nobili militi nec civi sine parabula capituli pergamentis".

cento¹²³. La riorganizzazione del complesso fondiario si completa nella seconda metà del secolo con la ricerca di un nuovo centro di conduzione fondiaria, al di fuori del *castrum* di Calcinate su cui si indirizzano le attenzioni della comunità locale e soprattutto delle autorità cittadine. La scelta ricade su un luogo, Cavernago, altrettanto munito e probabilmente dotato di oratorio o cappella, posto in territorio agricolo¹²⁴; una vera e propria “fattoria fortificata”, decentrato rispetto all’abitato di Calcinate e soprattutto privo delle valenze politiche implicate dal *castrum*¹²⁵.

Un brillante riassetamento

Gli accordi del 1220/1222 e del 1241 risolvono ciascuna delle pendenze tra Capitolo di San Vincenzo e la comunità di Calcinate (le uniche entità oramai presenti nell’area dopo la dispendiosa “liquidazione” degli esponenti

¹²³ ACB 4613 del 12 agosto 1233, che contiene la vendita della quarta porzione della seriola da Giovanni Ferlenda (su cui in particolare MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 305, nota 343 che lo menziona quale “caso esemplare”, e ben documentato, di parabola di un notevole di campagna). La società dei calcinatei per l’opera si era indebitata pesantemente, come in ACB 832 del 18 marzo 1223, in cui stipulano mutuo di 25 lire con Bergamina vedova di domini Cremoscani Mursi de Crema, abitante a Bergamo (denari che “ipsi debitores ibi dixerunt [...] se impermutare per expendere in utilitate sariole que dicitur de Cavernago”), che vengono subito impiegate in ACB 1689 del 9 aprile 1223, per l’acquisto di terreni a Calcinate da parte della *societas* per 40 lire. Per le ulteriori acquisizioni da parte dei canonici di quote della società della “seriola di Cavernago” si rimanda senz’altro a MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 118 e docc. citati a nota 295.

¹²⁴ Su Cavernago si rimanda ad ACB 2835 del 21 marzo 1254 (acquisto da parte del Capitolo per 5 lire di arativo sito “in teritorio de Cavernaco prope castrum de Cavernaco”); ACB 3353 del 10 settembre 1278 (lascito di 5 lire da parte di *dominus* Giovanni preposito della chiesa di Sant’Alessandro, di cui 4 e mezzo gli erano dovute dai canonici di San Vincenzo, da spendere “ad faciendum unum oratorium sive ecclesia in Cavernaco”); ACB 2850 del 1282.

¹²⁵ Il comune di Bergamo rivendica, se non il controllo, la disponibilità delle fortificazioni del contado, come da *Statuto del 1331*, col. III, rub. 3, p. 29 che “corrisponde probabilmente a Excerptum veteris alterius statuti coll. 2064-2065”, [*De fortificiis districtus Pergami faciendis venire in fortiam domini regis, vicarii et comunis Pergami*]: “dominus vicarium videat et deliberet statuta antiqua comunis Pergami, quorum unum et in prima collatione octavo capitulo, sub rubrica de faciendo venire coram rectore omnes habentes fortificias in episcopatu Pergami; et aliud est in libro officii malefitorum quatragesimo quinto capitulo, sub rubrica quo omnes fortificie veniant in comuni [lo statuto è perduto]”.

dei *de Bethesco*), in tema di costituzione e autonomia dell’istituzione “comune rurale”, di conferma dei diritti ecclesiastici (decime, controllo delle chiese locali), di prerogative sui corsi d’acqua e sui mulini, e di controllo del *castrum*. Inoltre aprono alla possibilità di una ridefinizione dei rapporti di conduzione fondiaria, imposta individualmente a ciascuna famiglia di coltivatori¹²⁶. Le due parti, oramai riappacificate, possono rinegoziare i propri contratti di conduzione, a tutto vantaggio del contraente più forte, il Capitolo titolare dei fondi, che nello stesso tempo può contare sulla costruzione normativa recentemente approntata dal governo cittadino a protezione dei proprietari fondiari e di un impiego “commerciale” della terra¹²⁷.

Al contrario, alle famiglie refrattarie agli accordi è riservata una duplice emarginazione, politica ed economica. Si tenta infatti di circoscrivere le loro prerogative nelle designazioni dei consoli e degli altri ufficiali – dichiarando l’invalidità della concessione dello *ius eligendi* –, nonostante l’evidente contraddizione con gli statuti cittadini. In campo economico, poi, al momento in cui il contrasto appare più aspro (1222), ai soggetti firmatari si impone di isolare i disobbedienti (letteralmente “illi qui non sunt concordēs cum suprascripta ecclesia”)¹²⁸, non permettendo di lavorare le loro terre né prenderle in affitto o vendergliene altre (“suprascripti omnes homines de Calcinate [...] convenerunt [...] quod quod non ement nec tenebunt neque laborabunt de terris”). La condizione varrà fino al ristabilimento dell’obbedienza al Capitolo (“donec cum ea fuerint concordēs”) in merito alle condizioni contestate, in particolare la giurisdizione e soprattutto la rinegoziazione dell’affitto delle terre, a tutta evidenza il motivo di più grave contrasto tra le parti. Esso appare risolto nel 1241 quando si concludono gli accordi con le ultime famiglie e pertanto la clausola non viene più riprodotta.

In conclusione, nel 1222 il Capitolo di San Vincenzo chiude la negoziazione con gli uomini di Calcinate concordi, limita la libertà politica ed

¹²⁶ Più che di concessioni occorrerebbe parlare di convenzioni tra canonici e i tre gruppi di calcinatei, accogliendo il suggerimento in F. MENANT, *Pourquoi les chartes de franchise italiennes n’ont-elles pas de préambules?*, in *Les mots, les temps les lieux* cit., pp. 253-274.

¹²⁷ Sull’argomento mi permetto di rimandare alla mia analisi specifica in P.G. NOBILI, *Il secondo Duecento come soglia. La parabola del contado di Bergamo tra l’apice dello sviluppo e l’inizio della crisi (1250-1296)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, XXII ciclo (2006-2009), pp. 122-131. Sul tema della “commercializzazione”, più in generale, si rimanda alla recente sintesi di G. PINTO, *I nuovi equilibri tra città e campagna in Italia fra XI e XII secolo*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, a cura di A. Castagnetti, 2 voll., Spoleto 2009, pp. 1055-1084, in particolare pp. 1067-1072.

¹²⁸ Si cita da ACB 1873 del 13 maggio 1222.

economica degli altri, e infine obbliga i firmatari a impegnarsi per convincere i pochi contrari ad accettare le nuove investiture ("Et eandem cartulam et investituram debet fieri alliis qui in hac carta non sunt"), secondo un proposito che si concretizzerà meno di dieci anni dopo. Rispetto agli altri casi di cessione delle prerogative signorili da parte della Chiesa di Bergamo, soprattutto dall'episcopato (Ardesio, Almenno, Bondione), più forte appare il radicamento mantenuto a Calcinatese, di cui queste clausole rappresentano una testimonianza notevole. La ragione sta da un lato nella preminenza del Capitolo quale maggiore possessore locale, nel mantenimento del *castrum* e nell'assenza di altri signori o di beneficiari del Capitolo con statuti privilegiati, dall'altro nella debolezza di una comunità che è priva di estese risorse collettive (come possono essere gli immensi boschi e pascoli per le comunità di valle) o di una ineludibile consistenza demografica (come per Almenno, vera e propria "quasi città" dell'area) con cui dover fare i conti.

Si noti infine quanto la documentazione prodotta dai canonici sia concatenata, le tre carte di franchigia del 1220/1222 e 1241 richiamano esplicitamente la questione dell'elezione di consoli e podestà *sine parabula predictae ecclesie* discussa nella causa del 1219/20, mentre gli atti di refuta e riaffitto ai singoli coltivatori sono rogati negli anni '20 in base a quanto concordato all'interno di esse ("nomine quia actum et conventum [...] fuerat in contracto investiture facte de iurisdictione et districtu honoribus"). Intorno alle tre "investiture feudi de Calcinatese in homines de Calcinatese" ruota il sistema documentario della "nuova" signoria calcinatese, dimentica dei secolari diplomi imperiali di concessione, ma attenta a richiamare le contemporanee sentenze e disposizioni degli organi giudiziari e legislativi cittadini.

Signoria rurale, comunità locale e comune cittadino

In questo lembo della pianura bergamasca, nei primi due decenni del Duecento, l'amministrazione del comune cittadino si sovrappone e aderisce al "distretto rurale" che è stato modellato in un paio di secoli dalla signoria del Capitolo, con in mezzo il *locus* di Calcinatese e il suo territorio di pertinenza che ha compreso e integrato una serie di minori insediamenti (Balbiaco, Sosiaco, Sorengo, Gerrate e altri) e centri agricoli (Cavernago). La "vocazione circoscrizionale" della signoria, a Calcinatese, "complesso di poteri di comando e di coercizione tipico della sfera pubblica"¹²⁹, si

¹²⁹ Rimando alla definizione di signoria rurale (detta "territoriale") da SERGI, *Lo sviluppo signorile* cit., p. 379. Scrive di "vocazione" alla territorialità della signoria,

perfeziona e si compie al momento dell'*adequatio* generale del territorio bergamasco¹³⁰, fatta dalla fissazione di numero e denominazione dei *communia locorum*, nella descrizione per iscritto dei tracciati dei confini intradistrettuali, nella creazione di ampi quadranti, le *facte*, a cui assegnare le entità così costituite. Attraverso questi strumenti il lungo processo di territorializzazione del dominato calcinatese trova realizzazione, con una compiutezza, così come restituita dalle fonti primoduecentesche, che è figlia del generale fenomeno della riorganizzazione e razionalizzazione dei territori distrettuali di matrice cittadina.

Le autorità di Bergamo possono riprendere i tratti più caratterizzanti della signoria di Calcinatese e porli al servizio del progetto di organizzazione del contado, la tendenziale circoscrizionalità, l'avocazione dei poteri pubblici, l'impiego delle strutture organizzative della comunità locale e i suoi rappresentanti, le forme di prelievo praticate localmente, così come nei medesimi sta facendo per altre aree di presenza signorile, vescovile (Gromo e Ardesio, Castione della Presolana)¹³¹ e capitolare (Calusco d'Adda)¹³². In tal contesto, la "curia di Calcinatese", modellata nei suoi confini, nel suo centro amministrativo posto nel *castrum*, nei suoi territori e comunità di uomini pertinenti, si fa territorio del *comune loci* di Calcinatese

"che col tempo è divenuta più forte e capace di concretizzarsi", CAROCCI, *Signori e signorie* cit., pp. 429-430, tanto, a parer mio, da divenire una "circoscrizione" praticamente obbligata di una rete (distrettuale) più ampia, quella del comune cittadino. Sulla sovrapposizione del "comune rurale", quale organo di autogoverno al servizio delle autorità centrali, al preesistente nucleo signorile, sempre con al centro il villaggio maggiore dell'area, si rimanda al "classico" A.I. PINI, *Dal comune città stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, Torino 1981, pp. 451-590, alle pp. 478-481 e pp. 490-493; A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, in *Storia della società italiana*, VI: *La società comunale e il policentrismo*, a cura di G. Cherubini, Milano 1986, pp. 315-348 e pp. 340-342.

¹³⁰ A mio parere, dando veste più definita e coerente a quel processo di "territorialità" e di "confinamento" che era già "suggerito" dalle concessioni di immunità di due secoli prima, per cui si vedano le importanti riflessioni di G. SERGI, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Spoleto 2003, pp. 479-501.

¹³¹ Su Gromo e Ardesio mi permetto di rimandare a NOBILI, "Statuerunt quod Comune de Gromo" cit.; su Castione della Presolana, POLONI, *Castione della Presolana* cit. e in particolare pp. 46-50.

¹³² Analisi del rapporto tra signoria del Capitolo di Sant'Alessandro, comune di Calusco d'Adda e comune cittadino in P.G. NOBILI, *Fiscalità signorile e comune rurale: Calusco d'Adda a inizio XIII secolo*, "Archivio Storico Italiano", 168 (2010), pp. 679-706.

e viene inserita nella rete distrettuale orobica. Le prerogative cedute dai canonici, che oltre a possederle le avevano effettivamente esercitate fino a quel momento, erano in effetti reclamate (o stavano per esserlo) dal comune cittadino, dagli interventi sulla legislazione locale, le *convenientie*, con le disposizioni su cosa inserirvi o meno¹³³, all'avocazione delle cause penali¹³⁴, alle norme sulle elezioni locali¹³⁵ all'impiego dei consoli locali quale catena di trasmissione delle autorità cittadine in una serie di materie (fiscali, giurisdizionali, militari)¹³⁶.

Sul versante opposto della vicenda, il Capitolo di San Vincenzo spende la propria preesistente egemonia, "honor et districtus et iurisdictionis", da un lato per serrare le fila della propria dominazione, ora più di natura fondiaria e privatistica¹³⁷, acquisendone un vantaggio economico grazie a un prelievo al passo coi tempi, dall'altro per inserirsi nella comunità locale con un armamentario di strumenti (predominanza nei possessi, monopolio delle attività molitorie e dei canali, estese fedeltà personali) capaci di por-

¹³³ Per esempio si vedano le norme nello *Statuto del 1331*, p. 210, col. XII, rub. 1 [*De non faciendis statutum per comunia de foris de non vendendo terras*], rub. 3 [*De faciendis servari convenientias locorum*] e rub. 3 [*De terris civium et gentiliū ponendis in convenientiis per rusticos*] corrispondenti a *Statutum Vetus*, col. XII, rubb. 9, 13 e 14.

¹³⁴ Si rimanda all'approfondita analisi dell'evoluzione del diritto penale bergamasco dalle origini del comune dal 1230 in STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni* cit., pp. 213-244.

¹³⁵ Sul metodo di elezione *ad sortem* usato nelle elezioni ai consigli del comune di Bergamo e reso obbligatorio per vicinie e comunità rurali si veda STORTI STORCHI, *Diritto ed istituzioni* cit., pp. 264 ss. [*Legislazione statutaria in materia di organizzazione del contado*] e G.P.G. SCHARF, *Gli statuti duecenteschi di Vertova e Leffe*, in *Statuti rurali lombardi del secolo XIII*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2004, pp. 91-104, p. 101. Il riferimento è allo *Statutum Vetus*, *additio* tre, col. 1987: "et ordinamus similiter quod credendarii elligantur ad sortem per omnes vicinos cuiusque loci vel ville seu burgi".

¹³⁶ Per un caso particolare si veda J. SCHIAVINI TREZZI, *Sugli statuti rurali di Vertova nel XIII secolo: le riforme del 1284-85*, "Archivio Storico Lombardo", 119 (1993), pp. 443-457, p. 448; più in generale G.P.G. SCHARF, *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento attraverso gli statuti urbani*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità territoriali nella Lombardia medievale*, a cura di L. Chiappa Mauri, Bologna 2004, pp. 201-225.

¹³⁷ Si vogliono riportare le riflessioni di Cinzio Violante sul caso di Origgio in *Presentazione a Il comune rurale* cit., pp. XVI-XVII, "già all'inizio del Duecento la signoria di Origgio stava perdendo il carattere di territorialità e tendeva a ritrasformarsi in 'signoria fondiaria' [...] le 'condiciones' erano invece legate alla terra, cioè erano divenute oneri reali di carattere privatistico".

lo quale attore dominante e condizionante¹³⁸. Si tratta di un'evoluzione già seguita per altri contesti lombardi (Sant'Ambrogio-Origgio, vescovo di Bergamo) e comuni centro-norditaliani (vescovo di Firenze), ma che nel caso bergamasco avviene con una rapidità e capacità di adeguamento sorprendenti. Il dossier di Calcinate mostra con particolare nettezza come repentinamente si rinunci al ricordo dei diplomi degli imperatori francesi, e alle più vive *consuetudo* e *mos* nell'esercizio di diritti giurisdizionali e bannali¹³⁹, per ricostruire la coesistenza con la comunità locale su basi pattizie, non certo più equilibrate. In ciò si sfruttano gli interstizi, a volte (volutamente o per necessità) molto ampi, lasciati dall'amministrazione periferica cittadina, che in quegli anni diventa l'unico *dominus* con cui signori e comunità devono fare i conti¹⁴⁰.

¹³⁸ Si tratta di "una nuova fase della storia del potere rurale, nella quale i rapporti signorili scomparivano e il dominio locale, negli interstizi dell'amministrazione rurale delle città-stato, ritornava ad essere l'attributo informale dei grandi proprietari terrieri", in WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana* cit., pp. 407-408.

¹³⁹ Consuetudine che non pare completamente imposta ma che, almeno per la legislazione locale, nasce da una collaborazione tra rustici e *domini*. Sul tema si legga la raffinata analisi (nata dallo studio delle assemblee dei villaggi tedeschi a fine Medioevo) di G. ALGAZI, *Lords Ask, Peasants Answer: Making Traditions in Late-Medieval Village Assemblies*, in *Between History and Histories. The Making of Silences and Commemorations*, a cura di G. Sider - G. Smith, Toronto-Buffalo-London 1997, pp. 199-229. Sull'argomento importanti riflessioni in A. FIORE, *Giurare la consuetudine. Pratiche sociali e memoria del potere nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli XI-XIII)*, "Reti Medievali Rivista", 13 (2012). Disponibile online: <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/375>>.

¹⁴⁰ Lo schema classico nel triplice rapporto tra signori, *homines* residenti e città, modellato tra gli altri da VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., p. 38, vede nel XII secolo la costituzione da parte dei soggetti dominati di comuni rurali, la richiesta e ricerca da parte di questi di progressive e contrastate autonomie e, soltanto alla fine, la fase in cui "in queste lotte si inserì volentieri il comune cittadino inviando i propri rappresentanti con funzioni mediatrici o dispositive oppure attraverso le sentenze del suo tribunale". A me pare invece che la rivendicazione cittadina del distretto preceda di almeno un cinquantennio la costituzione del locale comune rurale strutturato, che è anzi risultato di tale "conquista". Della signoria, secondo le riflessioni di Violante, viene recuperato il carattere della territorialità, e la distrettuazione operata dalla città appare "in buona parte il proseguimento e lo sviluppo della organizzazione delle signorie per territori" (p. 56) e, con attenzione all'inserimento delle circoscrizioni minori negli stati comunali e poi sovracittadini, Id., *Riflessioni conclusive*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 494-503. Sull'argomento si vedano ora anche le pagine di S. CAROCCI, *Signoria rurale, prelievo*.

I meccanismi concreti di funzionamento della signoria per i centotant'anni precedenti il tornante del XIII secolo non sono conoscibili se non dando credito a quelle *consuetudines* di Calcinate, in vigore da un tempo *longissimum* per i testimoni, che raccontano di prassi uniformi e consolidate in materia di esercizio della *iurisdictio* e del bando signorile. Il passaggio dall'oralità degli usi locali alla scrittura in una pluralità di campi (nei contratti fondiari, nelle procedure giudiziarie, nella stesura delle *convenientie*) avviene poi con il pieno inserimento della *curia de Calcinate* in un contesto determinato dalla cultura dei notai cittadini e dalle nuove prassi organizzative del contado da parte dei governanti urbani. Non è quindi questa una "terza età signorile"¹⁴¹ ma il momento di transizione da una signoria "istituzionalizzata" e priva di concorrenti ad una delle forme di dominio più informali, che la storiografia recente ha messo in luce quale componente, assieme a elementi come le fazioni, le consorterie, i legami famigliari, del tessuto connettivo a livello locale degli stati tardocomunali e signorili di fine XIII, di XIV secolo ed oltre¹⁴².

PAOLO GABRIELE NOBILI
Università degli Studi di Milano

ABSTRACT

A Rural Seigneurie in Transition: Calcinate in the Early 14th Century

The subject is the lordship of the Chapter of San Vincenzo in Bergamo on the territory of Calcinate. The documents on which the research is based are relatively late (first quarter of the thirteenth century) compared with the eleventh century origins of the seigneurie, but they enable us to draw a complex picture, where the problems posed by the general reorganization of the agricultural exploitation of the estate mingle with those pertaining to the administrative rule by the city and with the emergence of local structures of power. Between 1215 and the 1220's the Chapter is confronted with the opposition of the community of Calcinate with regard to the exercise of jurisdictional and fiscal rights, to the issue of collective privileges (1220-1221 and 1241) and to the subletting of parcels of land to farmers (1220-1222). These documents throw retrospective light on the concrete evolution of lord/community relations and on the later retrenchment of the former on the basis of their economic predominance, in profoundly changed circumstances.

signorile e società contadina (sec. XII- XIII): la ricerca italiana, in *Réalités et représentations paysannes* cit., pp. 63-82, par. 3 [*Linee evolutive*].

¹⁴¹ L'espressione è impiegata da François Menant che tuttavia rileva come "la seigneurie rurale est donc loin d'être morte au XIII^e siècle" in *Campagnes lombardes* cit., pp. 481-485, p. 485.

¹⁴² Quasi pletorico ricordare i lavori degli allievi di Giorgio Chittolini, per cui si rimanda solamente alle recenti sintesi di F. DEL TREDICI, *Lombardy under the Visconti and the Sforza*, in *The Italian Renaissance State*, a cura di A. Gamberini - I. Lazzarini, Cambridge 2012 (un vero e proprio "quadro di famiglia") e di DELLA MISERICORDIA, *La Lombardia composita* cit., p. 634: "I poteri dei *domini*, contenuti e indeboliti in età comunale riassunsero con i torbidi che incepparono il controllo urbano sul territorio, un vigore che durerà poi a lungo [...] riorganizzandosi attorno ai castelli, talvolta grazie a nuovi patteggiamenti con gli uomini"; Id., *Principat, communauté et individu au Bas Moyen Âge: cultures politiques dans l'état de Milan*, "Médiévales", 57 (2009) pp. 93-112; M. GENTILE, *Aristocrazia signorile e costituzione del ducato visconteo-sforzesco: appunti e problemi di ricerca*, in *Noblesse et États princiers en Italie et en France au XV^e siècle*, a cura di M. Gentile - P. Savy, Roma 2009, pp. 125-155.